

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

535^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI Pag. 28851

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 28851

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 28851

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 28851

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1098:

PRESIDENTE 28908

PALERMO 28908

Presentazione 28907

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiare dell'autunno 1966 » (1918) (Nuovo titolo: « Con-

versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 »):

PRESIDENTE Pag. 28852 e *passim*

ANGELILLI 28862, 28863

ARTOM 28860 e *passim*

BERLANDA 28896, 28901, 28902

BISORI 28902

BOCCASSI 28887

BONACINA, *relatore* 28855 e *passim*

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 28884, 28892, 28894

COLOMBO, *Ministro del tesoro* 28855 e *passim*

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 28871 e *passim*

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 28880 e *passim*

DI PRISCO 28874, 28880

FABIANI 28866, 28867

FORTUNATI 28861 e *passim*

GAIANI 28882

GAVA 28902

LESSONA 28858, 28862

535^a SEDUTA (*pomerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1966

MACCARRONE	Pag. 28897
MAIER	28885
MARIS	28857, 28858
PELIZZO	28864
PEZZINI	28889
PIRASTU	28854
SALARI	28888 e <i>passim</i>
SAMARITANI	28863, 28886
TRABUCCHI	28859 e <i>passim</i>
TREBBI	28874 e <i>passim</i>
VECELLIO	28873

VERONESI	Pag. 28854 e <i>passim</i>
Votazione a scrutinio segreto	28880, 28881

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze	28908
Annunzio di interrogazioni	28908
Per lo svolgimento di interrogazioni:	
PRESIDENTE	28907
PALERMO	28907
VERONESI	28907

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ZANNINI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: D'Andrea per giorni 6 e Messeri per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1969).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

VENTURI e ZENTI. — « Trasformazione del ruolo dei contabili di Marina in ruolo a carriera speciale » (1970).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che la 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha richiesto all'unanimità che il disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » (1843), già deferito alla Commissione stessa in sede referente, le sia assegnato in sede deliberante con la intesa di stralciarne l'articolo 26 contenente una delega al Governo. In adesione a tale richiesta, il disegno di legge è stato deferito alla 9^a Commissione permanente in sede deliberante.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputato RIGHETTI. — « Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (447), *con modificazioni;*

« Modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica sicurezza » (1963);

4^a Commissione permanente (Difesa):

« Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo di alcuni ruoli speciali della Marina militare » (1873);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Miglioramento delle prestazioni in favore dei tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari » (1958).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (1918) e approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 »; « Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 ».

Ricordo che per questi disegni di legge si è proceduto ad un'unica discussione generale.

Dobbiamo ora passare alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1918, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate verificatesi dal 1° ottobre al 30 novembre 1966 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi, con procedura ordinaria o speciale, nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva ».

All'articolo 3 le parole: « oltre un anno » sono sostituite dalle altre: « oltre 18 mesi ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative iscritte nei registri delle prefetture, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti non tassabili in base al bilancio che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, ma con domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1966, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta.

Nei Comuni di cui al primo comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè per l'imposta sul reddito agrario.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i Comuni nei quali la sospensione di cui al primo comma è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti dan-

neggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1966 ».

All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I debitori d'imposta iscritti a ruolo o chiunque vi abbia interesse per i redditi dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dall'alluvione o dalla mareggiata, sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al Sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle sovrimposte entro il 31 dicembre 1966 »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Contro le risultanze dell'elenco i debitori d'imposta o chiunque vi abbia interesse possono ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco ».

All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e delle società cooperative di cui al primo comma dell'articolo 4, nonchè per l'imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966 »;

al secondo comma le parole: « ruoli di seconda serie » sono sostituite dalle altre: « ruoli di prima serie ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« Art. 6-bis. — In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 4, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente im-

positore approvata dall'organo di controllo competente ».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. — Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate di cui all'articolo 1 sono equiparate a quelle di cui alla lettera g) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

All'articolo 8, primo comma, le parole: « una maggiorazione di 300 lire al giorno » sono sostituite dalle altre: « una maggiorazione di 400 lire al giorno » e le parole: « successive modifiche » sono sostituite dalle altre: « successive modificazioni »;

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione di cui al primo comma, semprechè sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria 1965-1966, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anzichè nell'annata predetta, in quella successiva ».

All'articolo 9, primo e secondo comma, le parole ricorrenti: « nella misura del 70 per cento » sono sostituite dalle altre: « nella misura dell'80 per cento ».

All'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in relazione al successivo articolo 14 ».

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sono stati presentati due emendamenti, il primo da parte dei senatori Pirastu e Stefanelli, il secondo da parte del senatore Veronesi e di altri senatori. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate verificatesi dal 1° ottobre al 30 novembre 1966 », *con le altre:* « Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane verificatisi nell'autunno 1966 ».

PIRASTU, STEFANELLI;

Al primo comma, sostituire le parole: « Nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate verificatesi dal 1° ottobre al 30 novembre 1966 », *con le altre:* « Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 ».

VERONESI, CATALDO, ARTOM, BERGAMASCO, D'ANDREA, MASSOBRIO.

PRESIDENTE. Il senatore Pirastu ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

PIRASTU. Mi pare che l'emendamento sia molto chiaro. Si aggiungono, nell'indicazione degli eventi calamitosi, le mareggiate, gli smottamenti e le frane, così come si è fatto anche nel superdecreto. E, per comprendere tutti gli eventi calamitosi, anche quelli che vanno oltre il 30 novembre 1966, ci si riferisce globalmente all'« autunno 1966 », coerentemente poi a quanto è stato fatto nell'altro decreto. Ritengo quindi che questo emendamento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

VERONESI. Vorrei chiedere che lo onorevole Ministro ci dia qualche chiarimento, dato che è la prima volta che viene in discussione il problema delle calamità naturali nelle quali rientrano le alluvioni, le mareggiate, le frane e, se si ritiene, anche gli smottamenti. A tale riguardo riterrei utile che venisse adottata inizialmente una espressione di carattere generale a cui fare in seguito sempre riferimento senza che possano sorgere dubbi o equivoci.

In secondo luogo desidererei che venisse ripristinato il testo del Governo il quale parlava di alluvioni e mareggiate, quindi calamità naturali, verificatesi nell'autunno 1966 per cui è possibile arrivare con questa dizione fino al 21 dicembre corrente mese. Infatti, nei primi giorni del mese di dicembre, sono avvenute, talora per ripetizione, nelle zone originariamente colpite, ed anche in altre zone non originariamente colpite nel mese di novembre, alluvioni e mareggiate (vedi gli allagamenti avvenuti nella provincia di Bologna per migliaia di ettari) che si sono verificate verso il 4 e il 5 di dicembre, quindi in epoca successiva alla dizione del testo come emendato dalla Commissione che si limita al 30 novembre.

Conseguentemente chiederei il ripristino del testo del Governo, che abbraccia il periodo di tempo che arriva fino al 21 dicembre, e sotto questo aspetto possiamo concordare con l'emendamento proposto dai colleghi Pirastu e Stefanelli.

Gradiremmo altresì che il Governo ci chiarisse se ritiene di aderire ad una dizione di carattere generale, più completa, che toglierebbe qualsiasi dubbio e alla quale riferirsi sempre per analogia in questo e nei successivi articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

BONACINA, *relatore*. La Commissione è d'accordo con l'emendamento dei senatori Pirastu e Stefanelli. Qui dovremmo stabilire, anche per rispondere alla richiesta del senatore Veronesi, un criterio da applicare evidentemente sia al « decretino » che al « decretone » per usare un linguaggio spicciativo. Il criterio dovrebbe essere il seguente: dire una volta per tutte « comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane », là dove l'aggiunta di smottamenti e frane è dovuta alla considerazione che bisogna comprendere anche le zone di montagna dove non si sono avute, ovviamente, alluvioni o mareggiate. Detto questo, nei successivi articoli, in sede di coordinamento, e quindi senza perdita di tempo nel

corso della discussione, si userà una dizione generica che potrebbe essere quella di « comuni colpiti dalle calamità ». In questo modo credo che il problema possa essere senz'altro risolto.

PRESIDENTE. La prego, senatore Bonacina, di farmi pervenire il testo con le dovute correzioni man mano che si procederà nell'esame dei vari articoli, in quanto il coordinamento dovrà essere fatto molto rapidamente dovendo il decreto essere immediatamente trasmesso all'altro ramo del Parlamento.

BONACINA, *relatore*. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Sono d'accordo sui due emendamenti, il primo dei senatori Pirastu e Stefanelli e il secondo dei senatori Veronesi, Cataldo ed altri, che mi pare siano identici. Quanto alla interpretazione, credo che sia piuttosto chiara. Il Governo aveva adoperato la dizione « alluvioni o mareggiate » perchè sembravano queste le cause prevalenti. Ma in seguito è stato fatto presente in sede di Commissione che vi sono anche alcuni comuni in cui, non proprio in connessione diretta ed immediata con le alluvioni di cui ci occupiamo, si sono verificati delle grandi frane e degli smottamenti, soprattutto in alta montagna, per cui si sono volute comprendere anche queste zone.

Noi non abbiamo difficoltà ad accettare la dizione proposta. Quanto al lavoro di coordinamento, sono d'accordo nell'adoperare una formula più semplice. Credo però che non basti dire « delle calamità », ma che sia necessario dire « delle calamità di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Pirastu e Stefanelli, tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, le parole:

« Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate verificatesi dal 1° ottobre al 30 novembre 1966 » con le altre: « Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane verificatisi nell'autunno 1966 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori deve intendersi assorbito.

Il senatore Lessona ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, il seguente: « È parimenti sospeso il termine per la registrazione di qualsiasi contratto e quello per il pagamento di qualunque tributo indiretto ».

Sulla stessa materia è stato presentato un altro emendamento da parte dei senatori Artom e Veronesi, i quali però propongono di inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, il seguente:

« Sono sospesi del pari i termini della registrazione degli atti pubblici e privati, dei contratti di affitto verbali e scritti, della presentazione delle denunce di successione, nonché i termini di scadenza per le rate di imposta di successione convenzionalmente dilazionati ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dal senatore Lessona.

BONACINA, relatore. La Commissione non accetta l'ultima parte dell'emendamento Lessona che suona: « e quello per il pagamento di qualunque tributo indiretto » perchè il rinvio all'articolo 4 soddisfa qualunque esigenza in questa materia.

Per quanto riguarda la prima parte — e così prendiamo in considerazione anche lo emendamento Artom-Veronesi e gli altri simili — la Commissione propone un diverso testo, di cui ho redatto lo schema, che dovrebbe essere trasferito all'articolo 4, terzo comma, che dà facoltà al Ministro delle finanze di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli. L'emendamento dovrebbe essere inserito di seguito al terzo comma

dell'articolo 4, senza creare un nuovo comma. Do lettura di questo nuovo testo: « Ha inoltre facoltà di ammettere a registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». In questo modo noi rimettiamo nei termini coloro che, per effetto della calamità, non abbiano potuto rispettarli.

PRESIDENTE. Con questo nuovo testo verrebbero dunque assorbiti l'emendamento Lessona e l'emendamento Artom-Veronesi.

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Io chiedo che il termine di venti giorni venga portato almeno a quaranta. Infatti gli uffici si troveranno come sempre a dovere attendere le circolari di applicazione che nei venti giorni non arriveranno. Concedendo un termine di quaranta giorni permettiamo agli uffici di poter meglio eseguire le richieste che verranno dai privati. Mi permetto di chiedere alla Commissione questa modifica che ha la sua ragione d'essere come accorgimento pratico.

PRESIDENTE. Senatore Bonacina, il senatore Veronesi ha proposto di portare a quaranta giorni il termine indicato nel suo emendamento. È d'accordo?

BONACINA, relatore. Io credo che si debba cercare di semplificare al massimo, altrimenti vi saranno degli atti per i quali decorrerà il termine di quaranta giorni ed altri per i quali decorrerà il termine di venti giorni. Nel testo che abbiamo presentato si parla di un termine di venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, e mi pare che si tratti di un periodo di tempo sufficiente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Veronesi, lei insiste sulla sua proposta?

VERONESI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione tendente ad aggiungere al terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge il seguente periodo: « Ha inoltre facoltà di ammettere a registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Con questa votazione restano assorbiti l'emendamento presentato dal senatore Lessona e quello presentato dai senatori Artom e Veronesi.

I senatori Veronesi, Artom, Bergamasco e Pasquato hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, dopo le parole: « e di affitto di fondi rustici », le seguenti: « e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

BONACINA, *relatore*. La Commissione è favorevole.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

I senatori Maris e Kuntze hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, il seguente comma:

« I contratti di locazione e di sublocazione stipulati nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al primo comma sono prorogati al 31 dicembre 1967 ».

Il senatore Maris ha facoltà di svolgerlo.

MARIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto del 18 novembre, che esamineremo in seguito, all'articolo 47, se non erro, dispone, per le aziende artigiane e commerciali colpite dall'alluvione, la proroga del rapporto locatizio sino al dicembre 1968. La Commissione ha modificato questo articolo includendovi anche le aziende alberghiere. Restano, assolutamente privi di assistenza, i privati per le case adibite ad abitazione e ad attività professionali. Per quanto attiene alle masserizie, sappiamo che i privati non hanno, allo stato, nessuna provvidenza. È giusto che essi trovino in questa legge almeno la tutela generale del « tetto ». Per questo pensiamo che l'emendamento aggiuntivo di questo comma all'articolo 1 realizzi una situazione di equilibrio e dia tranquillità a tutti gli abitanti delle zone colpite dalle calamità dell'autunno del 1966, garantendo a tutti tranquillità nel rapporto locatizio fino all'aprile dell'anno 1967. Questi sono il senso e la funzione dell'emendamento, che non credo richieda o meriti ulteriori spiegazioni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BONACINA, *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento. L'altro ramo del Parlamento sta discutendo il problema dei fitti e credo che

si stia orientando per la proroga. Per questo motivo la Commissione ritiene che sia opportuno mantenere una regolamentazione generale e non creare regolamentazioni diverse a seconda delle località.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Il Governo è della stessa opinione dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Senatore Maris, insiste sull'emendamento?

MARIS. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Maris e Kuntze. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Lessona è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, il seguente comma:

« La sospensione dei termini per il pagamento di ogni titolo di credito avente forza esecutiva e per il pagamento dei canoni di locazione di cui al precedente comma non si applica a coloro che non siano stati colpiti dalle alluvioni o mareggiate ».

Il senatore Lessona ha facoltà di svolgerlo.

LESSONA. Signor Presidente, l'emendamento tende ad evitare possibili ed eventuali abusi per cui mi permetto di insistere pregando la Commissione di volerlo accettare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BONACINA, *relatore*. La Commissione ha apprezzato l'intenzione che ha indotto il senatore Lessona a presentare l'emendamento, però ritiene di non potere accettare l'emendamento stesso in quanto di questo passo andremmo incontro ad un'alluvione di vertenze e di litigi.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Il Governo è del parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Lessona, insiste sull'emendamento?

LESSONA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento proposto dalla Commissione, è da considerarsi assorbito l'emendamento presentato dai senatori Pace, Grimaldi, Nencioni, Lattanza, Pinna e Maggio, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 1 del decreto-legge, il seguente comma:

« È prorogato al 30 giugno 1967 il termine per la registrazione dei contratti di locazione ».

I senatori Bonaldi e Cataldo hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo 2 del decreto-legge i seguenti commi:

« Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno gratuitamente in appendice al Bollettino dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgere l'emendamento.

VERONESI. Mi sembra che l'emendamento sia di per sé così chiaro che non valga la pena di spendere parole. Voglio solamente ricordare che, ad esempio nelle provincie di La Spezia, Nuoro, Alessandria, Asti, Imperia e Caserta, le alluvioni e mareggiate si sono verificate in giorni diversi, ma tutti compresi tra il 2 ottobre e il 25 successivo, mentre la sospensione è stata

disposta con provvedimenti del 9-15 novembre. Occorrono, quindi, rettifiche autorizzate per evitare che imprenditori od altri possano trovarsi in difficoltà non volute per lo stato di necessità insorto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , relatore. La Commissione è d'accordo sull'emendamento, con queste due precisazioni: primo, che l'emendamento dovrebbe essere oggetto di un articolo aggiuntivo « 2-bis ». In secondo luogo la Commissione chiederebbe che venisse soppressa la parola « gratuitamente », perchè pleonastica. Per motivi di coordinamento, deve venire poi soppressa la frase « colpiti dalle alluvioni o mareggiate »; perciò, si direbbe solo « nei Comuni di cui all'articolo precedente ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , Ministro del tesoro. Condivido l'opinione che è stata espressa. Mi domando solo se sia necessario un articolo per tutto questo. Ad ogni modo non ho difficoltà ad accettare il testo proposto.

P R E S I D E N T E . I proponenti accettano il testo proposto dal relatore?

V E R O N E S I . Lo accettiamo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Bonaldi e Cataldo, nel testo modificato dal relatore, tendente ad inserire nel decreto-legge il seguente articolo 2-bis:

« Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei Comuni di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia

cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

I senatori de Unterrichter, Angelo De Luca, Salari ed altri, hanno presentato un emendamento tendente ad inserire nel decreto-legge il seguente articolo 2-ter:

« La sospensione del corso dei termini previsti dai precedenti articoli 1 e 2, relativamente ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico, nonchè i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, numero 496, è limitata alle estrazioni del lotto ed ai concorsi pronostici svoltisi a tutto il 18 dicembre 1966 ».

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Si tratta della sospensiva dei termini data per tutti, ma non prevista per le vincite al lotto e per le lotterie. Con questo emendamento si stabilisce che la sospensiva valga solo per determinati giorni.

P R E S I D E N T E . Il Governo accetta l'emendamento proposto dal senatore de Unterrichter e da altri senatori?

C O L O M B O , Ministro del tesoro. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore de Unterrichter e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

I senatori Veronesi, Bergamasco, Pasquato ed Artom hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, le parole: « dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mo-

bile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative iscritte nei registri delle prefetture », con le altre: « dell'imposta sulle società, ».

A sua volta il senatore Lessona ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, le parole: « dei soggetti non tassabili in base al bilancio, », con le altre: « delle imprese, ».

Il senatore Artom ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

A R T O M . L'emendamento investe due problemi. Il primo riguarda l'esclusione dai benefici del provvedimento di cui si tratta delle società tassate a bilancio. Esclusione che sembra cosa assurda, sia per se stessa, sia per l'indirizzo stesso della nostra Amministrazione fiscale che tenderebbe a far tassare a bilancio tutti gli enti, sia quelli individuali che sociali. Dobbiamo ricordare quante imprese, anche piccolissime, hanno assunto forma di società anonima, quante ditte individuali hanno, sotto la pressione fiscale, adottato sistemi di tassazione a bilancio.

È pertanto un'esclusione che non ha una sua giustificazione logica.

Questo è il primo problema che investe l'emendamento. Il secondo problema è invece questo. Nell'elenco delle imposte contemplate dalle varie disposizioni è esclusa l'imposta sulle società, cosa conseguente e logica se collegata alla esclusione delle ditte tassate a bilancio; credo però che sopprimendo la distinzione tra ditte tassabili e non tassabili a bilancio sia logico comprendere una tassa che investe più specificamente le società.

B O N A C I N A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A , *relatore*. Onorevole Presidente, la Commissione ha proposto un emendamento al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge. Io la pregherei di mettere in discussione tale emendamento

che riguarda la materia oggetto degli emendamenti dei senatori Veronesi e Lessona.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge le parole: « non tassabili in base al bilancio » e di sostituire le parole: « ma con domicilio fiscale » con le altre: « anche aventi domicilio fiscale ».

Il senatore Bonacina ha facoltà di svolgerlo.

B O N A C I N A , *relatore*. Vorrei spiegare brevemente al Senato il senso di questo emendamento. L'emendamento Veronesi e Lessona in sostanza tende a mantenere parità di trattamento tra soggetti tassabili e non tassabili in base al bilancio quando essi si siano trovati, per effetto della calamità, in situazioni tali da dover essere agevolati attraverso la sospensione. Senonchè è parso alla Commissione che una affermazione così generale non fosse necessaria e potesse essere invece da una parte precisata e dall'altra mitigata attraverso questa formulazione che in sostanza dice due cose. Col primo comma, si applica la sospensione ai soggetti non tassabili in base al bilancio con le norme dell'automatismo o del non automatismo previste dal quarto comma dell'articolo 4 in via generale; col secondo comma, invece, si applica la sospensione quando la perdita abbia colpito almeno nella misura del 70 per cento i cespiti produttivi di reddito. A questa condizione, la sospensione si applica anche ai soggetti tassabili in base al bilancio che abbiano o non abbiano domicilio fiscale nel comune in cui si consegue il reddito, in cui cioè ci sia il cespite produttivo. Ci è parso in questo modo di aver potuto conciliare queste esigenze fissando appunto una condizione abbastanza cautelativa, ricorrendo la quale anche i soggetti tassabili in base al bilancio possono godere della sospensione.

P R E S I D E N T E . I senatori Artom e Lessona sono favorevoli a questo emendamento?

A R T O M . Signor Presidente, nel nostro emendamento è compresa anche l'imposta sulle società. Ora, se si ammette il vantaggio a favore dei soggetti tassati in base al bilancio, è logico che venga a cadere quella esclusione.

B O N A C I N A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A , *relatore*. Onorevole Presidente, alla Commissione pare giusto il rilievo del senatore Artom per cui al secondo comma bisognerà fare un'aggiunta. Non è opportuno inserire l'imposta sulle società al primo comma, perchè altrimenti il discorso diventerebbe troppo lungo. Nel primo comma si parla d'imposta sulle società, dovuta però dalle società cooperative. Pertanto al secondo comma — e la formulazione la troveremo subito — bisognerà parlare dell'imposta sulle società, così soddisfacendo la richiesta del senatore Artom.

Ho dimenticato di dire che la Commissione propone anche che il termine del 31 dicembre 1966 che figura nel secondo comma sia portato al 31 gennaio 1967. Così, anticipando anche un emendamento che è necessario apportare al quarto comma, faccio rilevare che bisogna estendere anche al quarto comma questa modificazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, è d'accordo?

A R T O M . Sono d'accordo.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Vorrei semplicemente dire che non sono contrario all'emendamento, ma che mi riservo di presentare alla fine dell'approvazione della legge un altro emendamento. Non si può applicare una sospensiva alla rata di dicembre, che già scade in questi giorni, con un disegno di legge che entrerà in vigore in febbraio o,

per lo meno, in gennaio avanzato. Quindi bisognerà emanare una norma che stabilisca che la sospensione per gli enti tassabili in base al bilancio si applicherà, ove sia ancora applicabile, semplicemente per la rata di febbraio: infatti non si potrà certamente applicarla per le rate passate.

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, provveda a formulare l'emendamento.

T R A B U C C H I . Mi riservo di farlo.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Signor Presidente, desidero far presente che la questione è stata discussa a lungo in 5ª Commissione. Ora, mi debbo dolere, perchè, fra l'altro, leggo che l'emendamento sarebbe presentato dalla Commissione. Bisogna che ci intendiamo. Se si discute a lungo in Commissione su una richiesta, e si conclude, unanimi, respingendo la richiesta stessa, non è possibile che all'ultimo momento si presenti, a nome della Commissione, un emendamento su cui la Commissione stessa ha già dato voto negativo.

Così operando, vengono meno tutti i termini dei rapporti parlamentari.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. In realtà, in sede di discussione nella Commissione parlamentare, su questa serie di emendamenti, cioè in sostanza sulla cancellazione della distinzione tra soggetti non tassabili in base al bilancio e tassabili in base al bilancio, il Governo si era dichiarato contrario. Una delle ragioni per cui si era dichiarato contrario è stata la difficoltà di controllare quali delle attività di queste società, aventi sede nei comuni danneggiati, avessero anch'esse sede nei comuni danneggiati.

Con l'emendamento che non si riferisce più al primo comma, ma si riferisce al se-

condo comma, mi pare che l'incidenza della modifica resti più circoscritta. In sostanza l'agevolazione prevista da questo articolo viene concessa soltanto a coloro che hanno almeno il 70 per cento dell'attività nei comuni danneggiati. Poichè, dunque, l'effetto di questa norma è circoscritto, il Governo non sarebbe alieno dall'accettare l'emendamento della Commissione.

BONACINA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONACINA, *relatore*. Mi consenta, signor Presidente, di dare una doverosa replica al rilievo mosso dal collega Fortunati. Io non ho nessuna difficoltà a dire come relatore che la firma della Commissione può anche intendersi come firma dei componenti della maggioranza della Commissione. Credo che questa risposta sia doverosa proprio per il clima con il quale la Commissione ha discusso tutto il decreto-legge e ritengo che la risposta possa eliminare le preoccupazioni del senatore Fortunati.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. La risposta che ha dato il collega Bonacina non è affatto soddisfacente. Noi abbiamo discusso a lungo in Commissione. È stato proprio il collega Bonacina che ha proposto il testo, che si vorrebbe emendare, per includere solo i soggetti non tassabili in base al bilancio. La discussione è stata lunga e polemica. Su questo articolo credo che abbiamo discusso un'ora e mezzo o due ore. Si raggiunse l'accordo sul testo che è ora in esame. È possibile che proprio coloro che hanno proposto un testo ce ne propongano oggi un altro? In base a quale convincimento? Con chi hanno discusso? Con gli avversari, no. Hanno forse discusso con loro stessi?

Aggiungo che il Governo ha insistito per comprendere solo i soggetti non tassabili in base a bilancio!

BONACINA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONACINA, *relatore*. Un'affermazione del collega Fortunati non è affatto esatta. La mia posizione negativa riguardò il primo comma dell'articolo 4, sul quale non c'era discussione. Il secondo comma dell'articolo 4 è sorto da un emendamento in sede di Commissione, il quale nel suo riferimento oggettivo ha mutuato dal primo comma le medesime espressioni. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

È stato così, caro Fortunati, e a me spiace molto che lei non abbia colto lo spirito della dichiarazione che ho fatto poco fa.

PRESIDENTE. L'emendamento della Commissione sarà ulteriormente esaminato e quindi votato quando saranno discussi gli emendamenti presentati al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge.

Intanto portiamo a termine l'esame degli emendamenti presentati al primo comma.

Senatore Artom lei insiste sul suo emendamento?

ARTOM. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Lessona, lei insiste?

LESSONA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. I senatori Angelilli e Salari hanno presentato un emendamento tendente ad inserire nel primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, dopo le parole: « dell'imposta sulle società dovute », le altre: « dalle cooperative agricole e ». Il senatore Angelilli ha facoltà di svolgerlo.

ANGELILLI. La Commissione nella formulazione del nuovo testo ha tenuto conto delle sollecitazioni e degli emendamenti che, con altri colleghi, ebbi a presentare in favore della cooperazione. Anche le società cooperative sono state così comprese nella

disposizione di sospensione dei termini, limitatamente, però, alle società cooperative iscritte nell'albo delle prefetture. Faccio osservare ai colleghi del Senato che, mentre è giusto questo per le cooperative di produzione e lavoro, che sono tutte iscritte nell'albo delle prefetture, molte cooperative agricole, proprio per il loro carattere, potrebbero non esservi iscritte e quindi queste, che avrebbero il più pieno diritto per avere sopportato un maggior disagio, verrebbero escluse dal beneficio. Chiedo pertanto al Senato di considerare questo particolare e d'adottare quelle decisioni che siano più atte ad andare incontro alle cooperative ed ai loro consorzi, ciò che è previsto, oltre che nel mio, nell'emendamento Samaritani, cui aderisco.

PRESIDENTE. Prima che la Commissione esprima il suo parere sull'emendamento del senatore Angelilli, faccio presente che sempre sul primo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Samaritani e Simonucci. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge sostituire le parole: « iscritte nei registri delle prefetture » con le altre: « e loro consorzi iscritti, rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione ».

PRESIDENTE. Il senatore Samaritani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SAMARITANI. Signor Presidente nei comuni che sono indicati nel decreto esistono degli impianti consortili: consorzi tra le cooperative non soltanto del comune, ma a carattere provinciale, interprovinciale, a volte addirittura nazionale. Comunque, quel consorzio che ha in quel comune lo stabilimento indubbiamente ha avuto il danno a causa dell'alluvione. Pertanto, se si vuole veramente non discriminare questi impianti consortili delle cooperative, dato che tali consorzi non sono segnati nei registri pre-

fettizi, è necessario aggiungere la dizione che io ho presentato con l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento presentato dai senatori Angelilli, Salari e sull'emendamento presentato dai senatori Samaritani, Simonucci.

BONACINA, relatore. Per quanto concerne l'emendamento presentato dai senatori Angelilli e Salari, faccio osservare che di questo passo arriviamo a una legge che preciserà persino i più minuti particolari. Pertanto su questo emendamento non saremo favorevoli, tanto più che le cooperative agricole sono soggette a registrazione negli albi prefettizi come le altre cooperative.

Siamo invece favorevoli all'emendamento presentato dai senatori Samaritani e Simonucci.

PRESIDENTE. Senatore Angelilli, insiste nel suo emendamento?

ANGELILLI. Non insisto, signor Presidente, e aderisco all'emendamento dei senatori Samaritani e Simonucci.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento Samaritani.

COLOMBO, Ministro del tesoro. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Samaritani e Simonucci. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Pelizzo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

Al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonchè pure della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licenza inerente l'esercizio nell'anno 1967 ».

dell'attività artigianale, commerciale od industriale ».

PRESIDENTE. Il senatore Pelizzo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PELIZZO. L'emendamento che ho presentato mi pare di per sè molto chiaro. Si tratta semplicemente di aggiungere ai tributi elencati nell'articolo 4 del decreto-legge, dei quali si chiede la sospensione, anche la tassa di concessione governativa dovuta per le imprese che esercitano un'attività industriale, artigianale o commerciale. Sappiamo che questa attività normalmente si svolge al piano terra degli edifici, cioè precisamente in quei locali che più di altri sono stati gravemente colpiti dall'alluvione.

Mi rendo conto peraltro che forse è un po' troppo ampia la portata di questo mio emendamento, e pertanto vorrei circoscriverla solo alle tasse di concessione governativa per gli esercizi pubblici e gli alberghi, e in tal senso apporterò una modifica.

Ho qui sott'occhio i dati dell'importo che questi titolari di esercizi pubblici e di alberghi dovrebbero pagare proprio nei prossimi giorni. Si va da un minimo di 70 mila lire di tasse di concessione per il rinnovo della licenza a un importo di oltre 224 mila lire. È chiaro che dare la possibilità ai titolari di queste licenze di poter differire il pagamento di un importo così notevole è una agevolazione che non soltanto trova giustificazione, ma che dovrebbe insegnarci a tradurla in atto. Quindi insisto perchè venga accolto il mio emendamento, così modificato: « nonchè pure delle tasse di concessione governativa, dovute entro il 31 dicembre 1966, per il rinnovo delle licenze dei pubblici esercizi e alberghi ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BONACINA, relatore. La Commissione si rimette al Governo.

COLOMBO, Ministro del tesoro. In verità mi sembra che si esageri alquanto con tutte queste proposte di esenzioni e di

agevolazioni. Adesso arriviamo perfino alla tassa di concessione governativa per l'industria, l'artigianato e i pubblici esercizi! Ad ogni modo il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato modificato nel senso di riferirlo soltanto al rinnovo delle licenze.

COLOMBO, Ministro del tesoro. Ho seguito la discussione, signor Presidente, e debbo riconoscere che la nuova formulazione dell'emendamento è certamente più restrittiva. Comunque personalmente mi sembra che si esageri.

PRESIDENTE. Senatore Pelizzo, se l'emendamento venisse approvato lo collocheremmo prima, perchè l'espressione « nonchè pure » non sta molto bene. Diremo pertanto: « nonchè della tassa di concessione e di tutte le addizionali per detti tributi... ».

Metto ai voti l'emendamento del senatore Pelizzo sul quale il Governo è reticente, o comunque perplesso, e la Commissione si rimette al Senato. (*Commenti*).

COLOMBO, Ministro del tesoro. Signor Presidente, io non sono mai reticente. Ho espresso soltanto un'opinione che dovrebbe far comprendere a sufficienza qual è il giudizio del Governo a tale proposito. In ogni modo, se lo si vuole sapere con maggiore chiarezza, debbo dire che sarei contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento del senatore Pelizzo, per il quale la Commissione si rimette al Senato e il Governo si è dichiarato contrario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

E ora veniamo al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge. Ricordo che è stato presentato un emendamento da parte della Commissione tendente a sopprimere le parole: « non tassabili in base al bilancio » e a sostituire le parole « ma con domicilio

fiscale » con le altre: « anche aventi domicilio fiscale ».

Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Io avevo già espresso la mia opinione dicendo che il Governo in Commissione si era effettivamente espresso in senso contrario all'emendamento così come era stato formulato. In base alla nuova formulazione presentata dalla Commissione ci sembra che l'agevolazione resti circoscritta a quelle società i cui cespiti, dai quali proviene il reddito, sono almeno per il 60 per cento nei comuni danneggiati. Quindi l'emendamento corrisponde allo scopo della legge che è quello di agevolare le attività produttive che si trovano nell'ambito dei comuni danneggiati. Sotto questo profilo il Governo non ritiene di dichiararsi contrario, ma anzi si dichiara favorevole.

B O N A C I N A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A , *relatore.* Bisogna sciogliere la riserva di emendamento in relazione alla richiesta Artom. La riserva, per introdurre l'imposta sulle società, la scioglierei in questo modo: al quinto rigo del secondo comma, dopo la parola: « articolo », inserire le parole: « nonchè dell'imposta sulle società ». La frase risulterebbe dunque così: « la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo nonchè dell'imposta sulle società... ». Inoltre il termine del 31 dicembre 1966 dovrebbe essere modificato in 31 gennaio 1967.

P R E S I D E N T E . Questo termine varrebbe allora anche per l'ultimo comma. Il Governo è d'accordo su quanto ha proposto la Commissione?

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione, tendente a sopprimere nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge le parole: « non tassabili in base al bilancio »; a sostituire le parole: « ma con domicilio fiscale » con le altre « anche aventi domicilio fiscale »; a inserire dopo le parole: « del presente articolo », le altre: « nonchè dell'imposta sulle società »; a sostituire nel secondo e nell'ultimo comma dell'articolo 4 il termine del 31 dicembre 1966 con l'altro del 31 gennaio 1967. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

È pertanto assorbito l'emendamento presentato dai senatori Veronesi, Bergamasco, Pasquato e Artom, tendente a sopprimere nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge le parole: « non tassabili in base al bilancio ».

I senatori Veronesi, Artom, Bergamasco e Pasquato hanno presentato poi un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, le parole « purchè la parte dei redditi derivanti dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta », con le altre: « limitatamente alle quote riferibili a reddito attribuito ai Comuni stessi agli effetti dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni in relazione ai cespiti medesimi ».

V E R O N E S I . Rinunciamo a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Gliotti, Fabiani e Adamoli hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 4 del decreto-legge le parole: « Gli enti locali sono autorizzati, in relazione alla sospensione della riscossione di tributi, disposta dal presente articolo, a richiedere anticipazioni di cassa. Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato ».

Il senatore Fabiani ha facoltà di svolgerlo.

F A B I A N I . Si tratta semplicemente di non far gravare sui comuni già disastriati dal punto di vista finanziario e materiale questi oneri che dovranno certamente pesare su di loro, qualora non venisse approvato questo emendamento per le anticipazioni di capitale a cui dovranno necessariamente ricorrere in seguito alla mancata riscossione delle imposte.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , *relatore*. Onorevole Presidente, si tratta di una questione seria perchè è chiaro che la sospensione nella percezione dei tributi da parte degli enti locali — e sappiamo in quali condizioni si trovano le loro finanze — dovrà comportare operazioni a breve i cui tassi sono parecchio elevati.

Detto questo, per soddisfare il collega Fortunati, vorrei fare prima, a nome della Commissione, o della maggioranza della Commissione...

F O R T U N A T I . Ma neanche della maggioranza; non importa.

B O N A C I N A , *relatore*. Credo che oggi lei sia particolarmente nervoso, ma il suo nervosismo non sposta affatto i termini dei nostri rapporti.

Dicevo che vorrei prima fare un'osservazione che mi pare abbia un certo fondamento. La richiesta contenuta nell'emendamento è una richiesta in bianco perchè con l'ultima frase si dice: « Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato » senza indicare limiti, benchè il compito di determinarli sarà ovviamente assolto dagli organi di controllo. Senonchè il problema più grave è che la maggioranza della Commissione si deve arrendere all'indisponibilità dei mezzi necessari per soddisfare questa esigenza. Detto questo, devo ricordare anzitutto che vi è un emendamento all'arti-

colo 88-bis, presentato da alcuni senatori, tendente ad evitare che a causa della perdita definitiva di cespiti e del ritardo nel pagamento del contributo compensativo dello Stato, i comuni debbano ricorrere ad operazioni a breve; tale emendamento propone che si diano immediatamente anticipazioni ai comuni fino al 50 per cento del contributo posto a carico dello Stato. In secondo luogo — e credo che questo sia il problema più grosso — tenendo conto che in questa circostanza il Senato riconosce che i comuni vanno incontro ad una perdita obiettiva perchè dovranno ricorrere ad operazioni di cassa a breve, il Senato deve anche sottolineare che questo è uno dei tipici casi in cui la finanza locale viene a risentire di decisioni e di situazioni della finanza statale.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro*. Il Governo è contrario e spiego la ragione. Noi abbiamo cercato di corrispondere a questa esigenza attraverso soprattutto un articolo, quello che prevede l'erogazione di particolari contributi ai comuni i quali venendo a perdere, attraverso la sospensione oppure la riduzione, una parte delle loro entrate, hanno bisogno di vedere ricostituito il complesso delle entrate previsto nel bilancio. Qui però c'è questa impostazione. In sostanza l'emendamento dice: sono autorizzati a richiedere anticipazioni di cassa. Non sarebbe in fondo nemmeno necessario fare un emendamento a questo fine perchè è cosa che normalmente i comuni fanno anche per finanziare il *deficit*: o ricorrono agli istituti di credito o alcune volte realizzano delle anticipazioni di cassa. Ma il fatto è che gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato; e allora bisogna perlomeno instaurare una procedura, bisogna limitare queste anticipazioni di cassa, stabilire chi ne approva il limite massimo oppure l'ammontare. Cioè si apre attraverso questo emendamento un uso sconfinato e non limitato delle anticipazioni di

cassa e si mette lo Stato di fronte alla situazione di dover pagare senza controllo. Ad ogni modo io credo che noi possiamo intervenire per la parte che riguarda la compensazione delle entrate che non si realizzano e lo facciamo con apposito articolo. Credo che il Senato possa e debba chiederci che, appena approvata la legge sull'erogazione di queste contribuzioni, si provveda il più sollecitamente possibile; ma cercherei di non mettere in atto un meccanismo di questo tipo che certamente può essere foriero di notevoli abusi. Ecco la ragione per cui il Governo è contrario.

F A B I A N I . Comunque, onorevole Ministro, le anticipazioni sono sempre approvate dalle autorità tutorie. I comuni non possono ricorrere ad anticipazioni senza prendere delle deliberazioni. Quindi il controllo c'è.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Ma d'altra parte non possiamo stabilire in una legge che vi sono delle altre autorità che fissano quale deve essere l'onere dello Stato. Noi non sappiamo a quanto potranno ammontare queste anticipazioni. Vi è un onere che viene addossato allo Stato. Non abbiamo uno stanziamento e non sappiamo entro quali limiti questo deve essere fatto.

F A B I A N I . E i dieci miliardi che ci sono?

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Quelli sono per un'altra cosa. Si tratta di erogare sollecitamente quelle contribuzioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Gliotti, Fabiani e Adamoli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Gaiani ha presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge le parole: « dalle alluvioni o dalle mareggiate » con

le altre: « dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

B O N A C I N A , *relatore.* La Commissione è d'accordo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Faccio presente che, in seguito all'approvazione di questo emendamento, in sede di coordinamento occorrerà provvedere a sostituire negli altri articoli le dizioni relative alle alluvioni e alle mareggiate con quella: « eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, ».

I senatori Veronesi, Bergamasco, Artom e Pasquato hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge le parole: « dei soggetti non tassabili in base al bilancio e delle società cooperative di cui al primo comma dell'articolo 4 » con le altre: « e sulle società ».

Il senatore Artom ha facoltà di svolgerlo.

A R T O M . Signor Presidente, l'emendamento che noi proponiamo dovrebbe essere senz'altro approvato, perchè trova già il suo conforto nell'approvazione che abbiamo dato all'articolo 4. Forse l'articolo potrebbe essere riformulato in forma più semplice dicendo: « Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e sulle società, nonchè per l'imposta complementare e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4... ».

Noi abbiamo ammesso nell'articolo 4 la sospensione dell'imposta a favore degli enti non tassabili in base al bilancio, ora mi sembra che conseguenzialmente questa di-

sposizione debba essere senz'altro inserita anche in questo articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , relatore. A me non pare che ci sia tutta questa grande conseguenzialità, perchè anzitutto ci dobbiamo rifare al senso della discussione svoltasi in Commissione, le cui conclusioni sono state corrette, per quanto riguarda l'articolo 4, in Aula; in secondo luogo, vorrei far rilevare che nei confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio abbiamo sanzionato la sospensione solo nei casi di cui si è parlato relativamente alla riscossione dei tributi, mentre in numerosi altri articoli la legge si preoccupa di rimettere i soggetti non tassabili in base al bilancio, cioè le imprese societarie, in condizione di ricostruire subito i cespiti ed i redditi delle loro attività produttive.

In queste condizioni a noi sembra, proprio in dipendenza del diverso trattamento fatto ai privati o ai soggetti non tassati in base al bilancio per quanto riguarda la capacità o la possibilità di rimetterli in sesto, sembra che per gli uni sia necessario arrivare alla riliquidazione, mentre non lo sia per gli altri, cioè per le società.

Per queste ragioni non esprimiamo parere favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , Ministro del tesoro. Condivido l'opinione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, mantiene il suo emendamento?

A R T O M . Insisto proprio per le ragioni che ha detto il relatore; infatti quando noi abbiamo ammesso a quasi parità di condizioni gli enti tassati in base al bilancio con gli enti non tassati in base al bilancio, noi abbiamo riconosciuto che una

quantità di imprese di piccola portata, di piccolo calibro si trovano nelle stesse condizioni degli enti individuali e che non sussiste alcuna ragione di distinzione. Per questa ragione abbiamo approvato l'articolo 4 nel testo da noi proposto e di conseguenza dobbiamo anche approvare l'emendamento ora in discussione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Artom e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Trabucchi, Salari, de Unterrichter, Lombardi, Angelo De Luca ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nell'articolo 7 del decreto-legge, le parole: « a decorrere dalla rata di febbraio 1968 » con le altre: « a decorrere dalla rata di agosto 1967 ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , relatore. La Commissione è d'accordo.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . I senatori Trabucchi e Salari erano presenti in Commissione durante la discussione e quindi non capisco come mai venga presentato ora l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Non vi è niente di straordinario, perchè durante la discussione degli articoli si possono sempre presentare emendamenti purchè la richiesta sia corredata dal numero di firme prescritto dal Regolamento. È contrario all'emendamento, senatore Fortunati?

F O R T U N A T I . Sono contrario, perchè non comprendo la ragione della sostituzione della data. Non riesco a capire i mo-

tivi per cui la proposta viene formulata. Dovrebbero essere i proponenti a motivare anzitutto la proposta!

B O N A C I N A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A , *relatore*. Onorevole Presidente, questo emendamento è motivato da una preoccupazione dell'Amministrazione finanziaria e si rende necessario perchè bisogna armonizzare il termine della sospensione della riscossione dei tributi fissato al 30 giugno 1967 con quello della ripresa di questa riscossione. Se si dovesse lasciare inalterato il termine del febbraio 1968, di fatto la sospensione della riscossione non cesserebbe al 30 giugno 1967, ma si protrarrebbe per altri sei mesi, e precisamente fino ai ruoli da porsi in riscossione con la rata del febbraio 1968. Con lo spostamento del termine che è stato proposto alla data dell'agosto 1967, la riscossione viene ad essere ripresa con la scadenza della prima rata bimestrale successiva al termine ultimo agosto 1967 della sospensione della riscossione.

F O R T U N A T I . Abbiamo capito che cominciano a pagare prima.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Trabucchi, Salari ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Faccio presente che l'emendamento aggiuntivo all'articolo 7, presentato dai senatori Pace, Grimaldi ed altri, figurante sulle pagine 20 e 21 dello stampato n. 2 del 14 dicembre 1966, è stato inserito per un mero errore di stampa, in quanto esso deve intendersi riferito al disegno di legge n. 1933.

I senatori Veronesi, Bergamasco, Bosso, Pasquato, Artom hanno proposto di inserire nel decreto-legge, dopo l'articolo 7-bis, gli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies.

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo 7-ter.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 7-ter.

L'abbuono dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, nonchè dell'eventuale diritto erariale, previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, è concesso anche ai prodotti divenuti inutilizzabili per effetto delle calamità considerate dal presente decreto.

È altresì concessa alle ditte industriali e commerciali la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine, nonchè dell'eventuale diritto erariale già corrisposti sui prodotti distrutti o resi inutilizzabili per effetto delle calamità considerate dal presente decreto, alla condizione che l'entità degli anzidetti tributi non sia inferiore, per ciascuno dei prodotti stessi, al 15 per cento del prezzo di vendita stabilito dal listino ufficiale o, in mancanza, del prezzo all'ingrosso.

Le domande di restituzione debbono essere presentate alla competente Intendenza di finanza entro e non oltre il 31 gennaio 1967.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . L'emendamento mi sembra talmente ovvio che non vorrei perdere tempo a svolgerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , *relatore*. La Commissione è contraria per due ordini di motivi: anzitutto perchè il sistema di interventi lascia a tutti i soggetti un margine di danno. Direi anzi che quanti meno prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione si avevano in magazzino, tanto maggiore è il danno. E chi vuole intendere intenda.

In secondo luogo, se accettassimo l'emendamento istituiremmo una specie di principio di rivalsa, e non si capisce davvero quale fondamento economico o giuridico o anche politico questo principio possa avere.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 7-ter proposto dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7-quater proposto dai senatori Veronesi, Bergamasco, Bosso, Pasquato e Artom.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 7-quater.

Le imprese commerciali che abbiano subito perdite per effetto delle calamità considerate dal presente decreto possono, ai fini della determinazione del reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile, imputare le perdite stesse, anzichè integralmente all'esercizio in cui si sono verificate, all'esercizio stesso ed a quelli successivi, non oltre il quinto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Veronesi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

V E R O N E S I . L'emendamento è stato presentato per venire incontro alle ovvie esigenze e allo stato di necessità in cui si trovano le imprese.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Sarei favorevole all'emendamento, in quanto le ditte in questione si trovano ad aver subito una perdita considerevole. Se dovessero addebitare tutta la perdita all'esercizio finanziario 1966, si troverebbero probabilmente nella necessità di portare il capitale sociale al di sotto del limite legale, specialmente se si tratta di società commerciali. Esse quindi devono essere messe in grado di distribuire le perdite da ammortizzare, come le spese di impianto, in un certo numero di anni. Questo anche agli effetti della distribuzione degli utili. Tutti sappiamo che la distribuzione degli utili va fatta in relazione ad una valutazione aziendale. Se, per ragioni fiscali, si dovesse addebitare al bilancio del 1966 tutta la perdita subita nel 1966, si finirebbe col non avere utili. Invece è giusto e fiscalmente più equilibrato che la perdita del 1966 si suddivida nel triennio successivo o nel quinquennio, come chiede il senatore Veronesi (su questo punto non faccio una questione). Ci potrebbero essere cioè annualmente degli utili tassabili ma, tenendo conto della perdita che è avvenuta e che va distribuita in più annualità, come va distribuito l'ammortamento delle spese d'impianto (che in fondo oggi si rifanno), non si tasserebbero gli utili compensandoli con la perdita.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , *relatore.* Signor Presidente, qui purtroppo devo parlare a titolo personale, e non posso interpretare il pensiero della maggioranza, anche perchè in questo caso non sono molto convinto delle considerazioni svolte dal collega Trabucchi. È vero che qui la limitazione è all'imposta di ricchezza mobile, ma intanto io vorrei sapere che cosa vuol dire « imprese commerciali »; se vuol dire società commerciali, allora siamo nell'ambito di una definizione giuridica propria, ma se « imprese commerciali » vuol dire imprese che operano nel settore del commercio, ciò comporta tutta

un'altra serie di conseguenze o per lo meno di perplessità.

In secondo luogo la domanda che mi rivolgo riguarda l'istituzione di una specie di ammortamento alla rovescia, il quale, tra l'altro, è lasciato completamente alla discrezionalità dell'imprenditore; anche se è ben vero che nel quinquennio o in quell'altro periodo che il Senato dovesse determinare, il fisco non si lascerebbe sfuggire il controllo puntuale ed esatto della rateazione della perdita subita. Però, nel quadro del quinquennio, la scelta dell'imputazione della perdita all'uno o all'altro esercizio, se non erro, sarebbe lasciata alla discrezionalità dell'imprenditore.

Allora io mi domando se, con le mutevoli vicende alle quali è sempre esposta una società commerciale, sia ammissibile una cosa di questo genere. E siccome a queste domande io non so dare una risposta definitiva, mi rimetto al Senato.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . I dubbi espressi dal collega Bonacina per quanto riguarda le imprese commerciali, credo che non debbano sussistere, perchè ci rimettiamo alla dizione del codice civile; per quanto riguarda la possibilità che ha prospettato il senatore Bonacina, cioè che si possa gravare più in un anno che in un altro, nel triennio o nel quinquennio — per questo ci rimettiamo eventualmente al pensiero della Commissione — noi non abbiamo nulla in contrario ad aggiungere la dizione *pro quota*, nel senso che non si possa permettere alle imprese commerciali di gravare più in un anno che in un altro.

Gradirei che il senatore Bonacina dicesse il suo parere circa il riferimento alle imprese commerciali secondo quanto disposto dal codice civile e circa il fatto che nel quinquennio (che siamo pronti a ridurre a un triennio) la imputazione debba effettuarsi *pro quota* e non con aumenti più in un anno che in un altro.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo l'intervento del senatore Veronesi, che mi pare abbia ravvicinato le due posizioni, vorrei dire che, per quanto riguarda il soggetto, sarebbe meglio usare l'espressione: « perdite patrimoniali subite dai soggetti tassati in base al bilancio », che è sempre il soggetto cui ci siamo riferiti. Non si può pensare infatti solo a società commerciali, società artigianali, società industriali; quindi, dovendo avere un soggetto, dobbiamo considerare il soggetto nel suo significato pieno. Per quanto riguarda invece la possibilità di diluire in diverse annualità, il Governo ritiene che sia possibile accogliere questa proposta; si tratta di vedere se vogliamo maggiormente concentrare nel periodo di tre anni o stabilire un periodo di cinque anni. Anche per questo il Governo si affida al Senato per giungere a una decisione definitiva.

B O N A C I N A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A , *relatore*. Mi sorge ora un dubbio. Gli eventi si sono verificati quasi a fine anno 1966. Ora, abbiamo una serie di società le quali hanno il bilancio sfalsato rispetto all'anno solare: abbiamo società, però, che hanno il bilancio corrispondente o quasi all'anno solare. Allora per queste società il reddito che sarà poi assoggettato all'imposizione nel 1966 si era praticamente già maturato per l'80 o per il 90 per cento. Pertanto, che significato ha non attribuire al reddito conseguito nel 1966 la perdita subita nel 1966? Mi pare che abbia un significato molto relativo, almeno per quelle società che hanno il loro bilancio ragguagliato all'anno intero. È un altro motivo di perplessità che io ho.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, sarebbe disposto a modificare la dizione « imprese commerciali » nell'altra « società tassabili in base a bilancio »?

V E R O N E S I . D'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Allora potrebbe essere accolta l'eccezione sollevata dal senatore Trabucchi.

A R T O M . Signor Presidente, bisogna dire « enti » tassabili in base a bilancio, perchè la norma vale anche per le imprese individuali e le altre che sono tassate in base a bilancio pur non avendo la forma giuridica di società. Il collega Trabucchi citava il caso tipico delle aziende municipalizzate, che non sono società, ma sono enti tassati in base a bilancio, e quindi come tali ugualmente interessati alla possibilità di ripartire la perdita in vari esercizi. Forse c'è da osservare che non sarebbe nemmeno necessaria questa disposizione, essendo già ammesso nell'attuale legislazione l'ammortamento delle perdite ripartito in più esercizi. Comunque è meglio abbondare.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . A me sembra che, al di là di ogni giudizio di merito, ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che aveva il compito di determinare provvedimenti di urgenza. È possibile, in sede di conversione di un provvedimento di urgenza, introdurre norme quali quelle proposte? Capierei che ciò si facesse in sede di esame del secondo decreto o in sede di provvedimenti separati, ma non si può, nella conversione di un decreto-legge che doveva provvedere per i primi soccorsi e per le esigenze più immediate, modificare il regime di definizione della base imponibile.

Così facendo, a mio avviso, il Potere legislativo darebbe cattivo esempio e autorizzerebbe l'Esecutivo a un'applicazione abnorme del decreto-legge. Bisogna rendersi conto di quella che era la portata del decreto originario e comportarsi di conseguenza.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi pare che uno degli onorevoli proponenti abbia espresso la volontà di ritirare l'emendamento, per cui la discussione non si pone.

P R E S I D E N T E . No, onorevole Sottosegretario, ha parlato soltanto delle aziende municipalizzate. Quindi esprima pure il suo parere.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda il soggetto giuridico, è chiaro che la dizione migliore è quella di « soggetti tassabili in base a bilancio ». Per quanto riguarda il merito dell'emendamento in sè e per sè, il Governo ha già dichiarato di rimettersi al Senato sia per l'estensione che per la durata (3 o 5 anni) della possibilità di diluire le perdite di esercizio.

A R T O M . Signor Presidente, limitiamo la durata a 3 anni.

P R E S I D E N T E . L'emendamento risulterebbe allora così formulato: « I soggetti tassabili in base a bilancio che abbiano subito perdite per effetto delle calamità considerate dal presente decreto possono, ai fini della determinazione del reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile, imputare le perdite stesse, anzichè integralmente all'esercizio in cui si sono verificate, all'esercizio stesso ed a quelli successivi, non oltre il terzo ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7-*quinquies* proposto dai senatori Veronesi, Bergamasco, Bosso, Pasquato e Artom.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 7-*quinquies*.

Il legname ricavato dagli alberi danneggiati o abbattuti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dalle frane e smottamenti conseguen-

ti è esente dalla imposizione dell'imposta generale sull'entrata.

V E C E L L I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E C E L L I O . Signor Presidente, vorrei farle presente che abbiamo presentato, insieme al collega Berlanda, un emendamento analogo a questo ma nell'altro decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Allora ne parleremo a tempo debito.

V E C E L L I O . Sono d'accordo ma se si approva questo si dovrà evidentemente approvare anche quello, mentre se il Senato non accoglie questo, non potrà accogliere il mio.

P R E S I D E N T E . Non è detto, perchè si tratta di due disegni di legge separati.

V E C E L L I O . Comunque io dichiaro che, nel caso questo emendamento venga posto in votazione, io voterò per il suo accoglimento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , *relatore*. Tale questione si trova già prospettata in sede di superdecreto. Quindi la Commissione ritiene che l'emendamento debba essere stralciato da questo decreto e discusso in sede di esame dell'altro.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Artom, ritira l'emendamento?

A R T O M . Lo ritiriamo, riservandoci di ripresentarlo in sede di discussione del superdecreto.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 7-sexies proposto dai senatori Veronesi, Bergamasco, Bosso, Pasquato e Artom.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 7-sexies.

Il periodo di ammortamento dei beni ricostruiti, riparati o acquistati in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati per effetto delle calamità considerate dal presente decreto può, a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre la metà aggiungendosi alle normali quote di ammortamento ulteriori quote, il cui ammontare può anche risultare non uniforme per ciascun esercizio.

P R E S I D E N T E . Il senatore Artom ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

A R T O M . La legge autorizza le società anonime ad ammortizzare in bilancio le spese d'impianto, tra le quali rientrerebbero anche le spese per la ricostruzione, entro cinque anni. Il fisco non ammette un abbreviamento di questo ammortamento e impone che, una volta scelta la via dell'ammortamento quinquennale, questa forma sia mantenuta.

In questo caso, proprio allo scopo di affrettare la ripresa economica ed il rientro nella normalità dell'attività delle singole imprese, sembrerebbe opportuno autorizzare le ditte ad abbreviare il termine dell'ammortamento, previo accordo con l'autorità fiscale in proposito. Questa facoltà servirebbe soprattutto per chiarire i rapporti fra i contribuenti e il fisco e per affrettare la liquidazione dei disastri. Per tali motivi penso che l'emendamento potrebbe essere accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BONACINA, *relatore*. La Commissione è contraria.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7-sexies proposto dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Di Prisco, Masciale e Albarello hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 8 del decreto-legge con il seguente:

« Ai lavoratori dipendenti rimasti privi di occupazione o sospesi in conseguenza delle calamità naturali o che risultavano privi di occupazione ed iscritti all'ufficio di collocamento, residenti od occupati nelle località disastrose di cui all'articolo 1, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nelle medesime località, è concessa, ove non fruiscano di trattamenti di cui al successivo articolo 9, per i primi 180 giorni, un'indennità speciale pari alla retribuzione media giornaliera contrattuale spettante in relazione alla loro qualifica professionale.

Ai beneficiari di cui al precedente comma spettano anche gli assegni familiari e l'assistenza malattia e di maternità previsti per i lavoratori in regolare attività di servizio ».

Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgere l'emendamento.

DIPRISCO. Signor Presidente, ho già avuto modo di illustrare ieri, nel corso della discussione generale, i motivi che ci hanno spinto a presentare questo emendamento; quindi non ho bisogno di dilungarmi. Ho già detto che si tratta di un riconoscimento di carattere eccezionale per un avvenimento eccezionale: dare ai lavoratori di tutte le zone colpite, invece del sussidio di disoccupazione della Cassa d'integrazione parziale, il salario pieno medio contrattuale per 180 giorni.

Poichè, come ripeto, sono stato in proposito abbastanza preciso in sede di discussione generale, mi rimetto a quanto ho già detto.

PRESIDENTE. Poichè un analogo emendamento è stato presentato dai senatori Trebbi, Brambilla e Samaritani, si dia lettura di tale emendamento.

ZANNINI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo 8 del decreto-legge con il seguente:

« Ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori a domicilio, privi di occupazione, che siano residenti nelle località colpite dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nella medesima località, è concesso, ove non fruiscano dei trattamenti di cui al successivo articolo 9, per i primi 180 giorni, una indennità speciale pari alla retribuzione giornaliera contrattuale, spettante in relazione alla categoria e alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari di cui al precedente comma spettano anche gli assegni familiari, l'assistenza di malattia e di maternità previsti per i lavoratori occupati.

Le domande per ottenere l'indennità speciale vanno rivolte in carta semplice agli uffici di collocamento ».

PRESIDENTE. Il senatore Trebbi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TREBBI. Onorevole Presidente, se ella permette, dal momento che sono firmatario di altri emendamenti e per economia di tempo, vorrei illustrarli unitamente a questo.

Gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo agli articoli che vanno dall'8 al 14 del decreto-legge n. 914 mirano ad adeguare le provvidenze a favore dei lavoratori alla dimensione e alla gravità dei dolorosi fenomeni che hanno investito tanta parte del nostro Paese. I fenomeni alluvionali, le ma-

reggiate che hanno colpito l'Italia nei giorni dal 3 novembre ultimo scorso, infatti, non hanno precedenti in tutta la storia del nostro Paese, non solo per l'ampiezza del territorio colpito ma anche per il tipo e la qualità delle categorie dei cittadini investiti. Mai prima del novembre 1966 le acque limacciose e violente dei fiumi o le onde incalzanti del mare avevano investito o distrutto insieme immense zone agricole e intere città nella loro molteplice attività industriale, commerciale, artigiana e delle libere professioni. Mai come in questa occasione le acque hanno mostrato il vero volto di questa nostra società che dietro la maschera del cosiddetto miracolo e del benessere nascondeva e nasconde una realtà decadente e degradante. Mai come in questa occasione pertanto necessitavano provvidenze che in estensione, quantità e qualità tenessero presente una tale dura e tragica realtà. Siamo invece a discutere provvidenze che sostanzialmente in estensione, qualità e quantità ricalcano i termini dell'ordinaria amministrazione, ripetono, in varie direzioni peggiorandole, provvidenze adottate in altre occasioni che però si collocavano in un contesto di fenomeni e di prospettive di ripresa economica produttiva ben diverse da quelle attuali.

Davanti al fenomeno di città intere sconvolte dalle acque che hanno distrutto industrie, attività commerciali e quasi tutti i servizi civili ed hanno reso privi delle abitazioni e dei beni familiari spesso accumulati con il sacrificio di intere generazioni migliaia di famiglie, i decreti che noi discutiamo a nome e per conto della collettività nazionale per la parte che riguarda il vasto campo del mondo dei lavoratori, offrono la triste prospettiva di una inefficiente elemosina. Ma anche queste insufficienti provvidenze non saranno da tutti nelle stesse misure ottenibili. L'aver voluto mantenere le provvidenze medesime ancorate alle norme degli istituti previdenziali ha fatto sì che le provvidenze siano del tutto inadeguate e che molte categorie di lavoratori ne siano esclusi. Intanto ai lavoratori rimasti privi di lavoro, che non hanno prospettive di trovarne altro in breve periodo di tem-

po, si offrono 400 lire al giorno in più rispetto alla misura normale del sussidio di disoccupazione; ben poca cosa al cospetto della quale non regge certamente la tesi del relatore senatore Bonacina il quale ha affermato stamani che: « il diverso trattamento previsto in occasione di altri disastri era soprattutto dato dal fatto che in quei casi si poteva configurare la responsabilità oggettiva dei pubblici poteri mentre nel caso in questione ci si è trovati di fronte a calamità naturali del tutto imprevedibili ». È una verità, direi, che è molto parziale perchè anche in occasione di queste calamità, se andiamo al fondo delle cose non tardiamo a riscontrare responsabilità dei pubblici poteri. Ma un migliore trattamento ai lavoratori che, colpiti dai fenomeni alluvionali, sono rimasti senza lavoro, non può essere dato solo dal motivo ricordato dal collega Bonacina. In conseguenza è necessario che i provvedimenti siano adeguati alla gravità della situazione che abbiamo ricordato. Inoltre i trattamenti che sono previsti dal decreto determinano notevoli discriminazioni. Avremo, ad esempio, che il dipendente di una azienda industriale, la quale opera per riprendere nel giro di tempo più breve la propria attività, potrà usufruire delle provvidenze di cui all'articolo 9 del decreto n. 914, cioè quello della Cassa integrazione, mentre il dipendente dell'azienda artigiana o commerciale tali provvidenze non potrà avere e dovrà accontentarsi, quando ne abbia i requisiti, del sussidio di disoccupazione di cui all'articolo 8 del decreto medesimo. In tal modo due lavoratori in egual misura colpiti da mala sorte verranno a trovarsi a fare i conti con due diverse condizioni economiche e con due diverse prospettive relativamente al loro domani. Mentre l'operaio, sospeso ma fruente delle provvidenze della Cassa integrazione, potrà guardare al più immediato avvenire con una certa tranquillità, l'operaio in disoccupazione, specie nella nuova situazione che si è venuta a creare, avrà davanti a sé una prospettiva più difficile e penosa. L'insufficienza delle provvidenze, poi, è data dal fatto che molte categorie ne risultano escluse, ed è data anche dal fatto che que-

ste provvidenze non si accoppiano ad altre che pure erano e sono indispensabili. Dalle provvidenze relative al godimento della Cassa integrazione, intanto, restano esclusi i dipendenti delle aziende commerciali, delle aziende artigiane e di tutto il vasto campo delle libere professioni.

E si fa una discriminazione inammissibile verso i dipendenti da imprese edili per le quali il decreto prevede che la Cassa integrazione abbia ad operare solo per un periodo di tre mesi, mentre per tutti gli altri lavoratori la Cassa integrazione opererà per un periodo di 18 mesi. E c'è da domandarsi come qualcuno possa credere che nel giro di tre mesi (questo periodo andrà a terminare il 4 febbraio 1967, in pieno inverno, quando ancora nel Settentrione saremo sottoposti alle gelate) si possa avere una ripresa delle attività edilizie.

Di conseguenza, anche qui, siamo di fronte ad un'altra discriminazione tra i lavoratori medesimi per le stesse provvidenze. Dal sussidio di disoccupazione, poi, saranno esclusi vasti settori dell'apprendistato, delle libere professioni e tutti i lavoratori a domicilio che sono decine di migliaia ai quali purtroppo lo Stato non è stato ancora capace di fare applicare le norme delle leggi di tutela e perciò stesso i contratti e le norme di previdenza e di assistenza e che ora, per le condizioni nelle quali vengono a trovarsi per tale carenza, si troveranno privi di lavoro ed esclusi da ognuna di quelle provvidenze di cui al decreto n. 914.

Il Ministro del lavoro in Commissione ha affermato che a tali lacune potranno sopprimere le provvidenze di cui all'articolo 59 del decreto legge numero 976, cioè quelle dei cantieri di lavoro. Ma è questo un argomento che non regge. L'articolo 59 infatti prevede che nelle provincie indicate nel decreto del Consiglio dei ministri possano essere istituiti speciali cantieri di lavoro e di rimboschimento. Dice allora il Ministro: chi non potrà godere della Cassa integrazione e della disoccupazione sarà agevolato nella ammissione ai predetti cantieri di lavoro e di rimboschimento.

A parte le considerazioni necessarie sul trattamento riservato ai frequentanti i pre-

detti cantieri, su cui diranno altri colleghi al momento opportuno, a parte ancora il fatto che il numero dei cantieri sarà assai limitato e i candidati ad essere ammessi purtroppo molti, si pensa forse di far frequentare detti cantieri alle dattilografe degli studi professionali, alle sartine, a tutta la vasta e complessa gamma dei lavoratori a domicilio che io prima ho ricordato, a tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori ancora costretti, e sono molti nel nostro Paese, a lavorare, in ordine ai loro diritti, in condizioni del tutto precarie?

Certamente no. Ecco una vasta gamma di esclusioni da queste provvidenze che noi abbiamo voluto sottolineare e che con i nostri emendamenti andremo invece a coprire. Ecco, dicevo, pertanto la prima chiara dimostrazione dei vuoti notevoli di questo decreto.

Il valore dei nostri emendamenti sta proprio nelle indicazioni in essi contenute per colmare questi vuoti e per assicurare a tutti, specie a quelli che più duramente sono stati colpiti, un periodo nel corso del quale ai danni dell'alluvione non abbiano ad aggiungere quelli della disoccupazione e di una miseria oltremodo insopportabile, se si considera poi che sta arrivando l'inverno con tutte le conseguenze che lo accompagnano.

L'altro pauroso vuoto è dato dal fatto che generalmente i lavoratori che andranno in Cassa integrazione guadagni, che saranno posti in stato di disoccupazione, che andranno al lavoro nei cantieri di lavoro e di rimboschimento o che non potranno godere nè dell'una, nè dell'altra misura prevista dal decreto-legge, sono gli stessi che hanno avuto le case invase dalle acque e le suppellettili asportate, distrutti o danneggiati gli effetti famigliari e che per tale perdita sostanzialmente non avranno niente.

Infatti alla necessità di sopperire a queste perdite dovrebbe far fronte l'articolo 48 del decreto-legge n. 976 nel quale è autorizzata la spesa di 5 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966, per assegnazioni straordinarie e per l'integrazione dei bilanci degli ECA anche ai fini della

concessione di sovvenzioni a favore dei nuclei familiari bisognosi che hanno subito perdite di vestiario, mobili, biancheria, nonchè per sovvenzioni del Comitato provinciale assistenza e beneficenza.

Ma la prima constatazione che si fa quando si legge questo articolo riguarda quella espressione: « anche ai fini della concessione di sovvenzioni... ». Si tratta di un inciso indicativo del fatto che la quasi totalità di quei cinque miliardi andrà ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza ancor più che agli ECA che sono quelli in condizioni economiche più disastrose e perciò incapaci di fronteggiare le necessità più impellenti atte ad assicurare un pezzo di pane, un piatto di minestra, un giaciglio di fortuna a tanta parte delle popolazioni per molto tempo ancora sicuramente manchevole.

Anche in ciò si ha conferma dell'inadeguatezza delle misure prima ricordate a favore dei lavoratori di qualsiasi gruppo merceologico e categoria.

Ma la questione di fondo, come sempre in queste occasioni, è quella relativa a chi paga queste provvidenze che vanno a favore dei lavoratori. Ancora una volta ci troviamo di fronte alla tradizionale linea di tutti i Governi che si sono succeduti alla direzione del nostro Paese, cioè ancora una volta sono i lavoratori che vengono chiamati a pagare le provvidenze dei lavoratori medesimi. Siamo cioè di fronte come sempre alla distruzione della miseria. Ed è questo uno dei fatti di fondo che noi vogliamo sottolineare. Infatti buona parte delle misure ricordate sono pagate con i fondi previdenziali dei lavoratori. Ad esempio, l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 8 e le integrazioni salariali di cui all'articolo 9 sono a carico dei fondi della gestione INPS mediante trasferimento delle eccedenze attive maturate o che matureranno dalla gestione assegni familiari. Le 90 mila lire di anticipazione alle categorie dei lavoratori autonomi saranno anche esse a carico delle relative gestioni previdenziali, alcune delle quali sono in condizioni fortemente deficitarie ed una, quella dei commercianti, an-

cora in via di costituirsi una dotazione liquida.

Lo Stato che cosa si assume? Si assume a proprio carico un importo figurativo, — perchè è figurativo — di 9 miliardi e 500 milioni: 4 miliardi e 500 milioni per rimborsare i contributi esonerati di cui all'articolo 56 del decreto n. 976, e cinque miliardi per i cantieri scuola di cui all'articolo 59 dello stesso decreto. Ma se si tiene conto che con i cinque miliardi dei cantieri-scuola sostanzialmente si effettueranno opere che lo Stato dovrebbe direttamente sostenere ed il cui costo normale sarà almeno il doppio, si conclude che lo Stato non sborserà un solo centesimo. Anche questo non sarebbe ancora niente se da una tale impostazione non derivassero ulteriori danni ai lavoratori. Ma così purtroppo non è. Attingere ancora in quelle che vengono chiamate « le eccedenze attive della gestione assegni familiari » ha un significato politico particolare che i colleghi dovrebbero seriamente ponderare; andare ad attingere a quel fondo significa prima di tutto rinviare a data indefinita la riforma dell'istituto degli assegni familiari e i relativi miglioramenti che ne devono derivare. Sono anni ormai che i lavoratori italiani attendono fiduciosi una tale riforma e sono anni che attendono quegli adeguamenti resi necessari dall'evolversi delle condizioni economiche, sociali e civili del Paese. Oggi invece essi sanno che, se andrà avanti la linea di finanziamento ricordata dai provvedimenti al nostro esame, dovranno ancora a lungo attendere i miglioramenti e le riforme. Io non vorrei essere profeta se qui posso dire che saranno certamente rinviati anche quei provvedimenti relativi agli assegni familiari dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che da molto tempo vengono presentati al Paese come provvedimenti già realizzati; invece, con queste misure e col prelevare fondi dalla cassa degli assegni familiari, non è improbabile che anche questa provvidenza che doveva pescare notevolmente in questo fondo venga ulteriormente rinviata e che i nostri contadini siano costretti ad attendere ancora per parecchio tempo le provvidenze

che sono state loro più volte solennemente promesse.

In tal senso anche l'impegno del Governo di non prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali, attuata come sempre indiscriminatamente, si appalesa misura ingiusta ed a solo favore delle grandi imprese. In una parola, anche per questa parte, siamo di fronte ad una contropartita che va tutta a favore delle grandi concentrazioni industriali e che pesa sostanzialmente sui lavoratori dipendenti ed autonomi e sulle piccole e medie imprese.

Il Governo, infatti, era impegnato ad abolire con la fine del 1966 i massimali per i contributi degli assegni familiari. Ha preferito invece sospendere la fiscalizzazione degli oneri sociali e in tal modo recupera 210 miliardi ogni anno; ma permette, con l'altro provvedimento della proroga dei massimali, alle grandi industrie di non pagarne 220-250. Di fatto ne carica altrettanti sulle spalle dei lavoratori e delle piccole e medie imprese con il mancato miglioramento degli assegni familiari e la mancata abolizione del massimale.

Noi comunisti, che non siamo mai stati favorevoli alla fiscalizzazione degli oneri sociali, concordiamo con la cessazione della fiscalizzazione degli oneri medesimi, anche se, nell'attuale contingenza, la defiscalizzazione poteva e doveva essere attuata secondo criteri discriminati; ad esempio, mantenendo ancora per un certo periodo ed in una certa misura la fiscalizzazione delle categorie imprese artigiane.

Noi rivendichiamo che il Governo tenga fede all'impegno preso davanti al Parlamento e che dal 1° gennaio 1967 siano aboliti i massimali sui contributi per gli assegni familiari con eventuale riduzione delle aliquote, e che siano aumentati gli assegni familiari anche se gradualmente e nelle forme che già del resto abbiamo proposto. Rivendichiamo che lo Stato assuma a proprio carico tutti gli oneri delle provvidenze a favore degli alluvionati e che siano rimborsate alle Casse dei diversi fondi le somme anticipate.

Ma oltre tutto si impone — e questi decreti sono qui a testimoniarlo ancora una

volta — l'esigenza di una gestione democratica dei lavoratori negli istituti di previdenza. I fondi degli istituti di previdenza e di assistenza sono fondi costituiti da salari differiti, sono cioè fondi dei lavoratori. Sono i lavoratori soltanto che devono essere arbitri della loro utilizzazione che non può essere che un'utilizzazione piena ai fini della loro assistenza, perchè a tale fine questa parte del salario è destinata. Deve finire perciò ogni manovra governativa o padronale su tali fondi ed è soltanto con la più democratica gestione di coloro che ne sono legittimi proprietari, cioè dei lavoratori, che tali garanzie saranno ottenute.

Ma i lavoratori non pagheranno soltanto per questo. Dalle tasche dei lavoratori, cioè dai loro salari, verrà anche la fetta più larga del maggior gettito derivante dalla complementare del 10 per cento sui redditi tassati in ricchezza mobile.

Io non voglio tediare oltre i colleghi con il mio dire. Porto solo un esempio: un impiegato con 120.000 lire di stipendio mensile verrà a pagare circa 400 lire al mese in più per tale addizionale. Egli però è già largamente tartassato dal fisco e dai contributi previdenziali. Infatti a questo impiegato, già attualmente, per la ricchezza mobile C2, per l'addizionale dell'1,75 per cento per il fondo pensione, per l'assistenza, per la GESCAL, alla fine di ogni mese, vengono a mancare dalla busta 15.000 lire circa. A queste 15 mila lire tolte per le citate voci, adesso vanno ad aggiungersi altre 400 lire.

Ecco che noi troviamo da dove derivano i maggiori fondi per pagare queste provvidenze. Siamo ancora una volta di fronte ad una impostazione classista, che è contraria agli interessi di fondo delle classi lavoratrici del nostro Paese.

Io concludo, onorevole Presidente, per dire che con i nostri emendamenti noi riteniamo di avere offerto al Parlamento la scelta di una diversa impostazione a favore dei lavoratori tutti. Ci siamo proposti, cioè, di eliminare ogni esclusione e di andare incontro a tutte le esigenze. Ci siamo preoccupati di assicurare a tutti un minimo vitale per un'esistenza che possa essere decorosa e dignitosa anche nelle contingenze

tragiche del momento. Abbiamo proposto una copertura degli oneri che faccia carico all'intera collettività eventualmente dilazionando negli anni a venire il rimborso di tali oneri agli enti previdenziali dei lavoratori che anticipano. Abbiamo chiesto e chiediamo che la gara di solidarietà verso chi è stato duramente colpito sia gara nella quale chi più ha più debba dare e non viceversa.

Qualche risultato già abbiamo ottenuto in Commissione, e ciò testimonia la giustezza delle nostre richieste, che non può lasciar sordi larghi strati e settori di questo nostro Consesso. Sono risultati, però, troppo modesti e limitati rispetto alle attese ed alle speranze di tanti italiani che, colpiti così duramente, guardano a questa Assemblea con fiduciosa attesa. Guardano a noi, alla nostra comprensione e consapevolezza milioni di italiani che hanno pertuto tutto e attendono da noi misure giuste e adeguate; milioni di italiani che hanno sempre dato il loro meglio per fare l'Italia più civilmente avanzata. Sia questa Assemblea all'altezza di queste attese e risponda a queste attese del popolo e dei lavoratori italiani! (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti dei senatori Di Prisco ed altri e Trebbi ed altri.

B O N A C I N A, *relatore*. Signor Presidente, ho dovuto fare molta fatica per cercare di comprendere quello che diceva il senatore Trebbi; non certo perchè non fosse chiaro ciò che egli intendeva, quanto perchè, purtroppo, il ronzio dell'Aula me lo impediva.

Per quello che ho potuto però ricostruire dalle frasi a strappo che mi sono arrivate, mi pare che il collega Trebbi abbia riprodotto, sia pure riassumendola, perchè è stata assai lunga, la discussione, avvenuta in Commissione, sugli articoli che riguardano le provvidenze in favore dei lavoratori.

Io credo che, purtroppo, per quanto riguarda la dimensione delle provvidenze stabilite per i lavoratori, la considerazione con-

clusiva alla quale è arrivata la maggioranza della Commissione — e così dicendo rispondo anche all'emendamento del collega Di Prisco — debba essere confermata.

In forma molto sintetica, mi permetto di ricordare al Senato che la relazione ha rispecchiato le posizioni delle diverse parti politiche in questi termini: l'opposizione di sinistra intendeva migliorare le provvidenze per i lavoratori, ma la maggioranza lo voleva altrettanto; senonchè a questa, cioè alla maggioranza, ha fatto carico il compito di commisurare i provvedimenti alle obiettive disponibilità reperibili e lo ha assolto procedendo, d'intesa con il Governo, a non pochi miglioramenti, pur nella piena consapevolezza che si trattasse di misure spesso inadeguate. È la medesima conclusione, ripeto, alla quale dobbiamo arrivare in questa discussione.

Detto questo, avrei concluso l'espressione del mio parere se non avessi colto, nelle dichiarazioni del collega Trebbi, un qualche accenno che quanto meno mi sembra contraddittorio, perchè il collega Trebbi, soffermandosi sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, ha manifestato un assenso, ma un assenso in qualche misura condizionato. Mi pare, cioè, che si sia dichiarato d'accordo nella non proroga della fiscalizzazione, però abbia chiesto una non proroga discriminata, in modo che la fiscalizzazione possa continuare a favore delle imprese colpite. Bene, mi pare che questo accenno...

T R E B B I. In favore di quelle artigiane!

C O L O M B O, *Ministro del tesoro*. Ha detto un « almeno » che non rendeva molto chiaramente l'idea.

B O N A C I N A, *relatore*. Questo mi permetto di considerarlo anche io. Mi pare che in materia di fiscalizzazione...

S A N T A R E L L I. Ha detto chiaramente: « artigiani ».

B O N A C I N A, *relatore*. Artigiani sì, ma è la frase che non era nel complesso molto espressiva.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Però, parlando di artigiani, ha detto un « almeno » che non esclude il resto. « Almeno » vuol dire quelli e, se possibile, anche altri. Vorrei proprio avere una interpretazione autentica.

B O N A C I N A , *relatore.* Mi pare che il collega Trebbi abbia capito il latino in rapporto ai commenti suscitati dalle sue dichiarazioni e credo quindi che non convenga più insistere su questo tema ora poichè, come del resto già è stato rilevato sia in sede di Commissione che in Assemblea, il problema rimane aperto in quanto l'entità degli oneri sociali e gli effetti prodotti sulle imprese, sui salari, sul finanziamento del sistema previdenziale eccetera sono negativi. Il problema è quindi in piedi e va risolto, ma non certo nelle forme in cui è stato risolto fino ad oggi.

Detto questo, la Commissione conferma il suo parere negativo nei confronti degli emendamenti che sono stati presentati.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo, facendo proprie le argomentazioni addotte dall'onorevole relatore, formula parere contrario relativamente all'emendamento presentato dai senatori Di Prisco, Masciale e Albarello nonchè all'emendamento presentato dai senatori Trebbi, Brambilla e Samaritani, in quanto comportano un onere notevole e per il quale non è prevista la relativa copertura di spesa. Ciò vale anche per quanto riguarda gli assegni familiari, l'assistenza di malattia e la maternità.

D I P R I S C O . Per quanto mi riguarda, la copertura è prevista in un articolo successivo.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Quale articolo?

D I P R I S C O . Dove si parla di delega al Governo per i provvedimenti...

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* È una cosa molto grave: si tratta di una delega fiscale che oltretutto sarebbe anti-costituzionale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Di Prisco, Masciale e Albarello, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento presentato dai senatori Trebbi, Brambilla e Samaritani deve intendersi precluso.

Comunico che il senatore Trebbi ed altri senatori hanno presentato, in via subordinata, un emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge, le parole: « una maggiorazione di 400 lire » con le altre: « una maggiorazione di 800 lire », e a sostituire le parole: « per i primi 90 giorni » con le altre: « per i primi 120 giorni ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

B O N A C I N A , *relatore.* Il parere resta quello che ho già espresso.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* D'accordo con il relatore.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Gigliotti, Trebbi, Secci, Pirastu, Vergani, Simonucci, Orlandi, Santarelli, Ariella Farneti, Traina, Guanti, Moretti, Brambilla, Roasio, Samaritani, Compagnoni, Cassese, Adamoli, Vacchetta, Mencaraglia, Cerreti e Bera hanno richiesto che la votazione su questo emendamento, proposto in via subordinata dal senatore Trebbi e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Alberti, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Arnaudi, Artom, Asaro, Attaguile, Audisio, Azara,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Carubia, Carucci, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Cerreti, Ceschi, Cipolla, Cittante, Colombi, Compagnoni, Conte, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli,

D'Angelosante, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, de Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferreri, Ferroni, Fiore, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Grassi, Grava, Grimaldi, Guanti,

Indelli,

Jervolino,

Kuntze,

Lami Starnuti, Lepore, Lessona, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Maccarrone, Magliano Giuseppe, Magliano Terenzio, Maier, Mammucari, Maris, Martinelli, Masciale, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Micara, Militeri, Minella Molinari Angiola, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montagnani Marelli, Mo-

rabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nencioni,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palumbo, Passoni, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Ponte,

Roasio, Roda, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Saxl, Scarpino, Schiavetti, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spasari, Spezzano, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Torrelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Vacchetta, Vallauri, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alessi, Battista, Caroli, Crespellani, D'Andrea, Granzotto Basso, Messeri, Nicoletti, Pecoraro, Rovella, Valsecchi Pasquale e Zampieri.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Senatori votanti 216

Maggioranza 109

Favorevoli 90

Contrari 126

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . I senatori Gaiani, Brambilla, Vergani, Roasio, Samaritani, Secchia e Fortunati hanno presentato, in via ulteriormente subordinata, un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 8 del decreto-legge il seguente comma: « L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è concessa per i lavoratori del comune di Porto Tolle, colpiti dalla mareggiata del 4 novembre 1966, per un periodo non superiore a 150 giorni ».

Il senatore Gaiani ha facoltà di svolgerlo.

G A I A N I . Con l'emendamento da noi proposto si tende a spostare i termini della durata del sussidio di disoccupazione da 90 a 150 giorni limitatamente ai lavoratori di Porto Tolle. Questa proposta trova giustificazione dal fatto che il comune di Porto Tolle è tuttora allagato con due metri circa d'acqua su tutto il suo territorio. I lavori di pompaggio non sono ancora iniziati, dopo 45 giorni dalla rotta. Secondo le previsioni dei tecnici occorrono circa 100 giorni per svuotare interamente il bacino.

Pertanto i lavoratori del comune di Porto Tolle, attualmente sfollati in centri diversi o in case private, non potranno tornare al loro posto di lavoro se non verso la fine del mese di marzo.

Propongo al Senato di accogliere l'emendamento, di portare cioè la durata del sussidio di disoccupazione da 90 giorni fino ad un massimo di 150 giorni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , relatore. La Commissione non ha avuto modo di definire il proprio giudizio sulla questione, tanto che la conclusione è stata quella di pregare i colleghi di ritirare l'emendamento e di ripresentarlo in Aula. La Commissione pertanto si rimette al Governo

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo, signor Presidente, non può accettare l'emendamento testè presentato dall'onorevole collega (pur rendendosi conto, naturalmente, delle condizioni di disagio in cui si trova il comune di Porto Tolle), perchè questo creerebbe, indipendentemente dal fatto che importa un onere finanziario, una disparità di trattamento rispetto agli altri comuni alluvionati, che hanno sofferto allo stesso modo, o quasi, del comune di Porto Tolle. Il Governo pertanto esprime parere contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Gaiani, insiste nell'emendamento?

G A I A N I . Signor Presidente, l'argomento portato dal Sottosegretario dà ragione a me. Egli dice che creeremmo una disparità tra i lavoratori di Porto Tolle e quelli di altre zone alluvionate. Ma noi la creiamo, questa disparità, proprio non accettando l'emendamento; perchè la realtà è che la gravità dell'alluvione è diversa da zona a zona e i lavoratori a Porto Tolle non torneranno se non dopo la fine del mese di marzo. E sono soltanto 2.000, quindi l'onere finanziario non può giustificare il vostro rifiuto. Insisto comunque per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gaiani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Masciale, Di Prisco e Albarello e i senatori Samaritani, Trebbi, Brambilla e Caponi hanno presentato due emendamenti analoghi tendenti a sostituire l'articolo 9 del decreto-legge. Si dia lettura di tali emendamenti.

ZANNINI, Segretario:

Sostituire l'articolo 9 del decreto-legge con il seguente:

« Agli operai dipendenti da imprese industriali, ivi comprese quelle del settore edile, site nelle località di cui all'articolo 1 della presente legge, sospesi dal lavoro o occupati ad orario ridotto, è concessa una integrazione salariale, per i primi 180 giorni di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, fino a ricoprire l'intera retribuzione globale di fatto che ad essi sarebbe spettata se avessero lavorato ad orario normale.

Lo stesso trattamento spetta agli operai dipendenti da imprese industriali — ivi comprese quelle del settore edile — che vengano a trovarsi nelle stesse condizioni del comma precedente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ai beneficiari di cui ai precedenti commi spettano anche gli assegni familiari e l'assistenza malattia e di maternità previsti per i lavoratori in regolare attività di servizio ».

MASCIALE, DI PRISCO, ALBARELLO;

Sostituire l'articolo 9 del decreto-legge con il seguente:

« Ai dipendenti delle aziende industriali, commerciali, ivi comprese quelle artigiane e del settore edile, situate nelle località contemplate dall'articolo 1 che, in dipendenza dei danni causati dalle avversità naturali, di cui al presente decreto, siano, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sospesi dal lavoro ovvero lavorino a orario ridotto, ed a coloro che vengono a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compete un'integrazione fino a coprire l'intera retribuzione globale di fatto, che ad essi sarebbe spettata se avessero lavorato ad orario normale per i primi 180 giorni di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.

L'integrazione di cui al comma precedente spetta anche ai soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro, non-

chè ai dipendenti delle cooperative di consumo.

Ai beneficiari di cui al precedente comma spettano anche gli assegni familiari e l'assistenza di malattia e maternità.

La concessione dell'integrazione è data dalle sedi provinciali dell'INPS su deliberazione della Commissione esistente presso la sede dell'Istituto stesso ».

SAMARITANI, TREBBI, BRAMBILLA, CAPONI.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questi due emendamenti.

BONACINA, relatore. La Commissione è contraria.

DINARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si rimette al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 del decreto-legge presentato dal senatore Masciale e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 del decreto-legge presentato dal senatore Samaritani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Trebbi ed altri senatori hanno proposto, in via subordinata, un emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge, le parole: « Agli operai dipendenti dalle aziende industriali » con le seguenti: « Ai dipendenti dalle aziende industriali e commerciali, ivi comprese quelle artigiane e del settore edile, nonchè ai soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro e ai dipendenti delle cooperative di consumo ».

Il senatore Trebbi ha facoltà di svolgere l'emendamento.

TREBBI. L'onorevole Ministro, con la sue espressioni già mi fa capire, ed io me ne rendo conto, che se vogliamo restare nel contesto delle norme della Cassa integrazione, ovviamente le categorie da noi proposte non possono essere ammesse, in quanto non pagano i contributi, alla Cassa integrazione. Siamo però di fronte ad un provvedimento di carattere eccezionale, come eccezionale è la gravità delle calamità che hanno colpito buona parte del nostro Paese.

Respinto il nostro emendamento che chiedeva per tutte queste categorie il salario pieno, iniziata la discussione sul testo governativo, noi proponiamo che le provvidenze previste dal testo governativo siano estese ai lavoratori delle categorie commerciali, ai dipendenti delle aziende artigiane, ai lavoratori del settore edile, ai soci e non soci delle cooperative di produzione e di consumo. Cioè noi chiediamo che, in via del tutto eccezionale e con necessari finanziamenti dello Stato, anche ai lavoratori di queste categorie vengano estese le provvidenze dell'integrazione salariale. Inoltre chiediamo che a tali benefici siano ammessi anche i soci e non soci delle cooperative.

Perchè chiediamo che nel testo siano inclusi anche i soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro? Perchè in alcuni casi soci e non soci lavorano in condizioni del tutto contingenti e non sempre tali da permettergli di potere poi usufruire di queste provvidenze. Inoltre con tale formulazione richiamiamo un articolo di una precedente legge che già prevede una disposizione di questo genere. Se si accoglie una impostazione come quella che noi proponiamo, ovviamente si va più ampiamente e più equamente incontro alle esigenze di molte categorie di lavoratori che con l'alluvione si sono venute a trovare in condizioni di vita eccezionali, in modo particolare per quanto riguarda il lavoro. Si assicura nel contempo alle aziende il mantenimento in forza del proprio personale, si evitano licenziamenti e si evita il verificarsi di situazioni gravi. Questa, come tutti si rendono conto, è una richiesta eccezionale che si collega e si adegua alla eccezionalità e alla gravità dell'alluvione che ha colpito il nostro Paese.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

BONACINA, *relatore*. La Commissione è contraria.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, chiedo scusa ma vorrei intrattenere il Senato brevemente su questo importante problema.

La proposta che ha presentato il senatore Trebbi fu ampiamente discussa anche in seno alla Commissione finanze e tesoro. Egli in sostanza vorrebbe estendere, in questa occasione, l'istituto della Cassa integrazione guadagni — istituto che si riferisce esclusivamente, secondo la legislazione attuale, ai dipendenti dell'industria — anche ai dipendenti delle aziende commerciali e probabilmente anche di quelle artigianali, perchè evidentemente, una volta iniziato il processo di sfaldamento dell'istituto attuale, è chiaro che si dovrebbe applicare a tutti i dipendenti di aziende di qualsiasi tipo esse siano. Ho già fatto presente che non è possibile, a proposito di una legge speciale, che si riferisce a una situazione determinata da calamità naturali, e per questo soltanto eccezionale, modificare un istituto che presuppone la contribuzione da parte delle categorie interessate, perchè la Cassa integrazione guadagni non è altro che una Cassa di solidarietà tra gli operai dipendenti dall'industria, i quali sul loro salario, direttamente o indirettamente, cedono qualcosa alla Cassa, per poter provvedere, in caso di necessità, alla corresponsione di una parte del salario.

La Cassa integrazione guadagni, ripeto, è un istituto creato per gli operai dipendenti dalle industrie. Tempo fa abbiamo interpellato le altre categorie per sapere se volevano anch'esse formarsi la loro Cassa integrazione, ma la risposta è stata negativa. Quindi, se non c'è qualcuno che paga il contributo di solidarietà, anche l'assistenza a

queste categorie andrebbe a carico degli operai dell'industria; il che non mi sembra giusto.

Colgo poi l'occasione per chiarire un punto sul quale è stata richiamata la mia attenzione in seno alla Commissione finanze e tesoro. In quella sede si voleva presentare un ordine del giorno al riguardo, ma poi non fu più presentato in quanto si arrivò in ritardo. Posso chiarire però che per le categorie alle quali si riferisce il senatore Trebbi è disposto il pagamento dell'indennità di disoccupazione, la quale riguarda i dipendenti di qualsiasi azienda e quindi anche i dipendenti delle aziende commerciali.

Desidero chiarire al Senato che questa disposizione si applica non soltanto a coloro che abbiano visto purtroppo interrompere il loro rapporto di lavoro per effetto delle calamità naturali, ma anche a coloro che abbiano subito una semplice sospensione. Quindi, con questo istituto della sospensione, abbiamo praticamente esteso il sussidio di disoccupazione anche a coloro che, da un punto di vista strettamente giuridico, non ne avrebbero avuto diritto, perchè la disoccupazione presuppone l'interruzione del rapporto di lavoro. Posso assicurare il Senato che, all'indomani del decreto-legge del 9 novembre, cioè il 10 novembre, il Ministero ha emanato opportune istruzioni per l'estensione dell'indennità, del resto, in base alla lettera stessa del decreto-legge che abbiamo emanato il 9 novembre, a tutti i dipendenti di aziende, a qualsiasi categoria appartenano, precisando che questa norma si applica anche ai dipendenti sospesi dalle aziende commerciali. Mi pare quindi che il senatore Trebbi potrebbe essere soddisfatto di questa risposta. Abbiamo infatti già considerato la situazione in rapporto a un particolare settore, quello della disoccupazione, ma non in rapporto a quello della Cassa integrazione in quanto non è possibile alterare in questa occasione la configurazione della Cassa integrazione che riguarda i soli operai dell'industria.

PRESIDENTE. Senatore Trebbi, insiste per la votazione dell'emendamento?

TREBBI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto in via subordinata dai senatori Trebbi, Brambilla ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Maier ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge, le seguenti parole: « nonchè l'accreditamento dei contributi figurativi per la previdenza sociale, per il periodo di sospensione a zero ore ».

Il senatore Maier ha facoltà di svolgerlo.

MAIER. L'impostazione del decreto-legge in esame, per quanto riguarda i lavoratori, è indirizzata nel senso di differenziare il trattamento di coloro che sono disoccupati o sottoccupati per effetto delle calamità che si sono abbattute sul Paese. Gli interventi in questo senso sono di una certa consistenza, ed io vorrei che fosse attuato anche il riconoscimento con contribuzione figurativa del periodo trascorso senza percepire nè il salario nè l'integrazione. Mi sembra che questo emendamento non comporti una spesa notevole, mentre costituirebbe un giusto riconoscimento nei confronti di questi lavoratori e permetterebbe di mantenerli ancora per un certo periodo di tempo nelle loro zone di normale lavoro. Infatti in alcune località danneggiate, come ad esempio a Firenze, si teme che possa verificarsi un esodo della mano d'opera specializzata, cosa che provocherebbe guai notevoli per il futuro economico della città.

TREBBI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREBBI. L'emendamento del senatore Maier è ovviamente di portata assai limitata. Tuttavia, nella particolare situazione in cui si vengono a trovare i lavoratori colpiti, tenuto conto che soddisfa una richie-

sta dei lavoratori, noi siamo ad esso favorevoli e lo voteremo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BONACINA, relatore. Poichè la Commissione non ha potuto discutere e approfondire nemmeno questo emendamento, si rimette al Governo.

DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo esprime parere contrario. L'accettazione dell'emendamento del senatore Maier comporterebbe un grave onere a carico della Cassa integrazione, che già è deficitaria per oltre 70 miliardi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maier. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Samaritani, Fiore e Trebbi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 10 del decreto-legge.

Il senatore Samaritani ha facoltà di svolgerlo.

SAMARITANI. Signor Presidente, l'articolo 9 fa riferimento alla Cassa integrazione guadagni istituita col decreto numero 788 del 1945. Credo che questo riferimento si debba interpretare nel senso di un inserimento di tutti gli operai dipendenti dalle imprese industriali, e quindi anche da quelle edilizie, dal momento che non si è fatto riferimento alle successive modificazioni.

Ora, dato il carattere lato dell'articolo 1 del decreto-legge n. 788, l'articolo 10 restringe per gli operai edili la possibilità di entrare in Cassa integrazione guadagni, cioè dà ad essi la possibilità di entrarvi non per 12 mesi, come avviene per tutti gli operai degli altri settori industriali, bensì per tre mesi. A mio parere si attua così una vera discriminazione nei confronti degli operai edili, i quali già avevano l'80 per cento del

salario in Cassa integrazione guadagni. Col decreto anche gli altri operai sono stati portati all'80 per cento, ma, come ho detto, possono godere della Cassa integrazione guadagni per un periodo di 12 mesi. Agli edili nulla si dà, come se questo settore non fosse uno di quelli che ha risentito le maggiori conseguenze nelle zone colpite dall'alluvione.

Noi dunque proponiamo la soppressione dell'articolo 10, intendendo che nell'articolo 9 siano comprese le aziende di attività edilizia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BONACINA, relatore. La Commissione si rimette al Governo.

DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo non è favorevole alla soppressione dell'articolo 10 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 10 del decreto-legge, proposto dai senatori Samaritani, Fiore e Trebbi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Boccassi, Fiore, Brambilla e Trebbi è stato presentato un emendamento tendente ad inserire nel decreto-legge un articolo 10-bis. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

« A coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe e ai superstiti di coloro che siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa, viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.

Per coloro la cui rendita non è calcolabile ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni ed integrazioni, la determinazione della rendita sarà effettuata sulla base di reddito convenzionale stabilita con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla parte di reddito inerente l'attività lavorativa, entro i limiti minimi e massimi indicati nell'articolo 17 lettera a) della legge 19 gennaio 1963, numero 15.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato sulla base di apposita convenzione tra il Ministro del tesoro e l'Istituto predetto ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O C C A S S I . Signor Presidente, in questo articolo bisogna distinguere la prima parte dalla seconda. La prima parte riguarda coloro che sono rimasti invalidi e di conseguenza anche i superstiti. Per coloro che sono rimasti invalidi, la cui rendita è calcolabile, ci si richiama alle disposizioni dell'assicurazione sugli infortuni e precisamente agli articoli 39 e 40 che determinano il salario medio.

Nella seconda parte invece per coloro la cui rendita non è calcolabile ci si richiama all'articolo 17 lettera a) della legge 19 gennaio 1963, n. 15, che stabilisce il massimale e il minimale e precisamente stabilisce il massimale in 685 mila lire e il minimale in 370 mila lire. Mi pare che per il resto, che riguarda le rendite anticipate dall'INAIL e rimborsate dallo Stato, non ci sia bisogno di spiegazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , relatore. La Commissione non è favorevole all'emendamento.

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Go-

verno non è favorevole all'accoglimento dell'emendamento tendente all'introduzione dell'articolo 10-bis perchè, a nostro giudizio, esso va fuori dal sistema, che esige che l'invalidità o la morte siano causate da un infortunio in occasione di lavoro o di malattia professionale. Per questi motivi il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento tendente ad inserire nel decreto-legge un articolo 10-bis, proposto dai senatori Boccassi, Fiore, Brambilla e Trebbi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Di Prisco, Masciale, Roda e Albarello è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il primo comma dell'articolo 11 del decreto-legge, i seguenti commi:

« Il Governo è delegato ad adottare entro 6 mesi, con provvedimento legislativo, le misure necessarie per addivenire al rimborso alla gestione assegni familiari delle anticipazioni di cui al primo comma, utilizzando a tale scopo il gettito conseguente ai provvedimenti tributari presi dopo la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 1967.

Analogo provvedimento il Governo è delegato ad adottare per il rimborso dell'importo delle anticipazioni alle gestioni speciali di cui all'articolo 12 ».

Questo emendamento è precluso.

Da parte dei senatori Trebbi, Boccassi e Brambilla è stato presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge, le parole: « un'anticipazione » con le altre: « una sovvenzione ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , relatore. La Commissione è contraria.

D I N A R D O , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La sostituzione dell'espressione dovrebbe a mio

avviso comportare anche l'indicazione dell'ente che dovrebbe provvedere a dare tale sovvenzione e dei mezzi per farvi fronte. Perciò il Governo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Trebbi, Boccassi e Brambilla. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Salari, Angelilli, Militeri, Deriu e Di Rocco è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Dopo il primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge, inserire i seguenti:

« L'anticipazione di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, ha titolo per ottenere l'anticipazione anzidetta un componente della famiglia che risulti assicurato, mediante delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal Sindaco.

Nel caso di famiglie coloniche o mezzadri, ha titolo per ottenere la anticipazione il capo della famiglia colonica.

Alle unità attive delle famiglie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è corrisposta una anticipazione di lire 45.000.

Nel caso in cui per effetto dei gravi danni, trascorsi sei mesi, le imprese di cui al primo comma, si trovino nell'impossibilità di riprendere l'esercizio, può essere concessa, su domanda degli interessati, una seconda anticipazione della stessa misura di cui ai commi precedenti. La impossibilità della ripresa dell'efficienza produttiva dovrà essere comprovata mediante certificazione rilasciata dal Sindaco ».

PRESIDENTE. Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SALARI. Onorevoli colleghi, l'emendamento da noi proposto si prefigge due scopi: nella prima parte un chiarimento del testo governativo, nell'altra una innovazione sostanziale. Il testo governativo parla di lavoratori autonomi titolari di azienda. Ora è a tutti noto che non sempre le famiglie di coltivatori diretti e le famiglie coloniche o mezzadri hanno o avrebbero, per dire meglio, la possibilità di usufruire di detti benefici poichè spesso mancano del titolare di azienda assicurato in quanto già pensionato.

Infine mi è stato fatto presente che, specialmente nell'Italia settentrionale, dove è forte l'immigrazione stagionale, i capi famiglia si trovano spesso all'estero e non potrebbero ugualmente usufruire di questo beneficio in quanto assicurati come operai.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Commissione oppose la circostanza di aver eliminato questo inconveniente mediante la diramazione di una circolare; però a noi consta direttamente che le direzioni provinciali della Previdenza sociale spesso non intendono rendere il dovuto ossequio a questa circolare e che in provincia di Padova per esempio, su 2.300 domande, ne hanno accantonate o respinte 780.

È chiaro quindi come con il nostro emendamento si venga a rendere palese ciò che ancora è incerto ed oscuro.

Con il secondo e con il terzo comma il nostro emendamento si prefigge lo scopo di porre su di un piede di giustizia e di parità con gli altri lavoratori subordinati i lavoratori della terra, perchè con l'articolo 9 si è concesso ai lavoratori dell'industria e di altre attività la possibilità di usufruire della Cassa conguaglio per un anno, mentre con questo articolo ai lavoratori della terra verrebbero riconosciuti più limitati diritti.

Quindi per un motivo di chiarezza e per un motivo di giustizia io raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione di questo emendamento. Nel caso che, come io auguro, l'emendamento venga accolto, prego la Presidenza di voler collegare, in sede di coordinamento, il primo periodo e il secondo del primo comma, in quanto nella fretta del-

la compilazione non mi pare che sia stata adottata una forma sintatticamente corretta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , *relatore*. Io non mi ricordo bene se questo emendamento sia stato o meno discusso in Commissione. Se fosse stato discusso in Commissione sarebbe stato rimandato in Aula per gli stessi motivi per i quali abbiamo rimandato in Aula altri emendamenti i quali comportavano maggiorazioni di oneri, e quindi per gli stessi motivi dobbiamo esprimere parere negativo. Se poi — ed è una domanda che io rivolgo anche al collega Salari — non fosse stato discusso in Commissione, la Commissione, di cui io non posso evidentemente interpretare il pensiero, si rimetterebbe al Governo.

S A L A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L A R I . In sede di 5ª Commissione il rappresentante del Ministero del lavoro obiettò la circostanza, che io ho già fatto presente, di aver diramato circolari con cui si invitava la Previdenza sociale ad eliminare gli inconvenienti che io lamentavo. Comunque io, sia per queste ragioni, sia perchè ritenni che la sede più opportuna per questo emendamento non era il disegno di legge n. 976 di cui si discuteva, ma il disegno di legge n. 914, ritirai l'emendamento con la dichiarazione che lo avrei, se necessario, ripresentato in questa sede.

Da più precise informazioni avute, onorevoli colleghi, posso affermare che in sede di applicazione di questa norma le direzioni provinciali della Previdenza sociale hanno opposto perplessità, come ho cercato di far comprendere. Per queste ragioni insisto su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, per quanto riguarda il primo comma dell'emendamento, si rimette all'Assemblea e per quanto riguarda il terzo comma è contrario, proprio per la *ratio* dell'articolo che vuole limitare la previdenza ai titolari di aziende; lo stesso dicasi per quanto riguarda il quarto comma. Difatti il quarto comma comporterebbe una anticipazione notevole di mezzi finanziari, cui purtroppo le gestioni non possono far fronte nell'attuale situazione finanziaria ed economica per le difficoltà che ho indicato anche precedentemente nel dare il giudizio del Governo su altri emendamenti che comportavano oneri finanziari.

P R E S I D E N T E . Senatore Salari, lei insiste per la votazione dell'emendamento?

S A L A R I . Insisto, e chiedo che la votazione sia fatta per parti separate, a cominciare dal primo comma.

P E Z Z I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E Z Z I N I . Devo rifarmi al parere che ho avuto l'onore di redigere per conto della maggioranza della 10ª Commissione. Su questo punto il nostro parere era del seguente tenore: « La maggioranza della Commissione, per quanto riguarda l'anticipazione di lire 90 mila disposta a favore dei lavoratori autonomi dall'articolo 12, ha ritenuto che, non essendo ipotizzabile una volontà discriminatoria da parte del legislatore, tale provvidenza intesa ad agevolare la ripresa dell'attività aziendale debba necessariamente riguardare tutte le aziende degli artigiani, dei piccoli commercianti, dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri. Tanto premesso, è sembrato alla Commissione che la dizione dell'articolo 12 possa dar luogo a interpretazioni equivocate, soprattutto nei casi in cui il titolare dell'azienda non sia soggetto assicurato presso la gestione spe-

ziale; nel qual caso bisognerebbe prevedere che della provvidenza in questione possano beneficiare anche le aziende in cui, invece del titolare, risulti assicurato altro componente del nucleo familiare. Per i coloni e per i mezzadri, poi, non potendosi addirittura parlare di titolari di azienda, il titolo per avere diritto alle anticipazioni dovrebbe essere quello di capo della famiglia colonica e mezzadrile assicurato ». In tal senso è stata formulata la riserva di non presentare un comma aggiuntivo.

Quindi, coerentemente con il parere espresso, non solamente l'estensore del parere, ma tutta la maggioranza della 10ª Commissione che si è trovata concorde con l'estensore del parere, penso che debba approvare l'emendamento presentato su questo punto dal senatore Salari ed altri.

P R E S I D E N T E . Senatore Salari, lei ha dato alla Presidenza l'incarico di formulare meglio l'emendamento in sede di coordinamento, ma sarebbe opportuno formularlo bene in questo momento prima di passare alla sua votazione.

S A L A R I . Si potrebbe formulare così: « Relativamente all'anticipazione di cui ..., ha titolo per ottenere l'anticipazione stessa un componente ... ».

P R E S I D E N T E . Allora il primo comma dell'emendamento suonerebbe così: « Relativamente alla anticipazione di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, ha titolo per ottenere l'anticipazione anzidetta un componente della famiglia che risulti assicurato, mediante delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal Sindaco ».

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Non capisco la formulazione attuale. Ci sarebbe cioè un comma che comincerebbe con le parole: « Relativamente all'anticipazione ... ». Se è così, non capisco quale sia il significato.

S A L A R I . Si potrebbe trovare una forma più elegante.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Vorrei sapere che differenza c'è tra la formulazione attuale e l'emendamento originario.

P R E S I D E N T E . La formulazione dell'emendamento originario non è corretta sotto il profilo linguistico.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Mi sembra che non sia corretta nemmeno così.

B O N A C I N A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A , *relatore.* Signor Presidente, qui è tutto da cambiare. La formulazione del primo comma dell'emendamento dovrebbe essere la seguente: « Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, l'anticipazione di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare della azienda autenticata dal Sindaco ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo comma dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 12 del decreto-legge proposto dal senatore Salari e da altri senatori, che, a seguito della proposta testè fatta dal senatore Bonacina, risulta così formulato:

« Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, l'anticipazione di cui

al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal Sindaco ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo al secondo comma dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Salari e da altri senatori, così formulato: « Nel caso di famiglie coloniche o mezzadrili, ha titolo per ottenere l'anticipazione il capo della famiglia colonica ».

Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

D I N A R D O, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non si oppone.

B O N A C I N A, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A C I N A, *relatore*. Vorrei che fosse precisato in quale rapporto si collochi la surrogazione dell'assicurato rispetto al titolare d'azienda non assicurato con questa disposizione perentoria secondo cui il titolo all'ottenimento dell'anticipazione spetta al capo della famiglia colonica. Non vorrei che la perentorietà della disposizione del secondo comma suonasse in qualche modo contraddittoria.

S A L A R I. A me non sembra che ci sia contraddizione.

B O N A C I N A, *relatore*. Mi pare che con il primo comma noi abbiamo coperto tutte le eventualità possibili. Esso prospetta l'eventualità che il titolare non sia assicurato e che possa rilasciare una delega ad un componente della famiglia assicurato, perchè si abbia diritto alla prestazione.

Il secondo comma mi pare pertanto che non abbia più ragione d'essere.

S A L A R I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A L A R I. Nelle famiglie coloniche non sempre chi dirige l'azienda o è titolare dell'azienda è anche il capo della famiglia colonica. Il capo della famiglia colonica è colui che assume direttamente l'obbligo con il concedente, mentre il titolare, dal punto di vista tecnico-economico, può essere un altro membro della famiglia colonica.

C O L O M B O, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C O L O M B O, *Ministro del tesoro*. Vorrei che su questo argomento facessimo il punto.

Il primo emendamento, che è stato già votato ed approvato, resta ancora nell'ambito del sistema. Vi sono dei lavoratori autonomi ai quali abbiamo riconosciuto il diritto all'anticipazione e si prescrive che, quando il capo di una di queste famiglie di lavoratori autonomi non sia assicurato, l'anticipazione viene concessa a quel componente della famiglia che risulta assicurato. Questa — se mi è consentito esprimere un'opinione su un problema che è già stato deliberato dall'Assemblea — è indubbiamente già una norma fuori del sistema. Noi infatti andiamo a dare un'anticipazione a chi non è assicurato, perchè di questo si tratta. Una famiglia di un lavoratore autonomo, che non è assicurato, riceve l'anticipazione soltanto perchè uno dei suoi componenti è assicurato, anche se in realtà non si dedica a questa attività. Comunque ciò è già definito.

Noi adesso andiamo a compiere un'altra operazione. Ci sono qui famiglie coloniche o mezzadrili. Qui si dice che ha diritto ad ottenere l'anticipazione il capo famiglia. Ma vediamo se ha diritto ad ottenere l'anticipazione per la qualità particolare di lavoro di cui noi ci stiamo occupando. Mezzadri e

535^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 DICEMBRE 1966

coloni sono da considerarsi lavoratori autonomi?

SANTARELLI. È nella legge, nell'articolo 12.

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Ma cosa dice l'articolo 12?

SANTARELLI. Parla proprio espressamente di « lavoratori autonomi... coloni, mezzadri... ».

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Va bene, siamo d'accordo. Ma poi si stabilisce, al terzo comma, che alle unità attive delle famiglie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri è corrisposta una anticipazione di 45.000 lire. Ciò vuol dire che, oltre all'anticipazione al capofamiglia, si dà una anticipazione anche alle altre unità attive. Questo allora lo dovremmo fare anche per tutti gli altri lavoratori autonomi, lo dovremmo fare anche per gli artigiani, per i commercianti. Allora si estende di molto il beneficio.

Non possiamo discriminare, nè credo che sia opportuno compiere questa operazione in modo così largo. D'altra parte, ci si renda conto che accanto a questa anticipazione vi sono le somme che sono stanziare nella legge, i 12 miliardi, per l'anticipazione delle 500.000 lire. Vorrei pregare di non esagerare ulteriormente perchè ci sono aggravii per le gestioni e, fra l'altro, non si sa dove esattamente reperire gli stanziamenti necessari.

PRESIDENTE. Senatore Salari, insiste sul secondo comma del suo emendamento?

SALARI. Insisto per una questione di chiarezza, signor Presidente. Siccome ai lavoratori delle altre attività viene concessa la facoltà o il diritto, per dir meglio, di gravare sulla Cassa conguaglio (articolo 9) per un anno, non si capisce perchè per questi lavoratori tale facoltà debba essere limitata nel tempo.

BONACINA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONACINA, *relatore*. Stiamo accorti, signor Presidente, perchè io più leggo questo emendamento più mi convinco che il secondo comma crea veramente delle confusioni.

Nel primo comma, qual è il requisito oggettivo necessario perchè possa scattare il meccanismo della surroga con delega, eccetera? La titolarità dell'azienda. Ora, il secondo comma o vuole contestare o aggiungere a questo requisito obiettivo un altro requisito obiettivo, e allora siamo dinanzi ad una estensione oggettiva del sistema; oppure vuole precisare la pertinenza del diritto anche al capo della famiglia colonica, il che è palesemente pleonastico perchè abbiamo detto già nel primo comma che bisogna essere titolari dell'azienda.

Allora veramente non comprendo la ragione d'essere del secondo comma, e mi nasce la preoccupazione di complicazioni e difficoltà interpretative.

BOSCO, *Ministro del lavoro e delle previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei dare qualche chiarimento al senatore Salari, nella speranza che, dopo tale chiarimento ed alla luce delle maggiori precisazioni tecniche che fornirò, egli vorrà recedere dal suo proposito d'insistere.

Innanzitutto non è che questo assegno gravi sulla Cassa integrazione guadagni: l'anticipazione grava sulla Cassa pensioni, lo dice espressamente l'articolo 12 al quale si riferisce l'emendamento Salari.

Noi già abbiamo fatto un'innovazione notevole rispetto alle precedenti leggi in materia di calamità naturali, in quanto abbiamo considerato che, come si prevedeva un certo trattamento a favore dei lavoratori dipendenti, così si dovesse intervenire anche con una immediata erogazione a favore dei

lavoratori autonomi. Fino ad oggi, senatore Salari, sono state infatti erogate 43.000 anticipazioni. Ha ricordato questa mattina le cifre il collega Colombo, io le integro con i dati che mi sono arrivati due ore fa.

Dunque, sono saliti a 43.000 i lavoratori autonomi che hanno fruito di questo assegno di 90.000 lire a titolo di anticipazione sulla Cassa pensioni. Sono i titolari di aziende, i quali comprendono anche i coltivatori diretti. Tra queste 43.000 persone, titolari di aziende, che hanno usufruito dell'anticipazione di 90.000 lire, vi sono oltre 15.000 coltivatori diretti, mezzadri e coloni, cioè tutti coloro che hanno titolo alla pensione di vecchiaia e quindi sono iscritti alla Cassa di pensione e di vecchiaia.

F I O R E . Quale fondo paga?

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Senatore Fiore, c'è un articolo 14 il quale prevede che queste gestioni che anticipano possano avere anche delle sovvenzioni, degli aiuti. Noi speriamo che anche da parte di fondi internazionali si possa avere qualcosa per integrare queste anticipazioni, ma da un calcolo approssimativo che abbiamo fatto, moltiplicando le 43 mila unità (che ogni giorno crescono di 2 o 3 mila unità) per le 90.000 lire, risulta che già abbiamo superato la cifra di 4 miliardi di lire per queste anticipazioni. Ora, estendere questo beneficio anche alle persone di famiglia le quali non sono titolari del diritto a pensione, perchè tale diritto spetta esclusivamente al capofamiglia, mi pare che sarebbe veramente un eccesso, anche perchè, ripeto, abbiamo già tenuto in una considerazione particolare i lavoratori autonomi concedendo immediatamente 90.000 lire. Al di là di questo, come ha detto il collega Colombo, non si può andare.

P R E S I D E N T E . Senatore Salari, insiste ancora per la votazione del secondo comma del suo emendamento?

S A L A R I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Il Governo si è dichiarato contrario anche ai commi terzo e

quarto dell'emendamento in esame. Senatore Salari, insiste per la loro votazione?

S A L A R I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che è decaduto il seguente emendamento proposto al secondo comma dell'articolo 12 del decreto-legge dai senatori Salari, Angelilli, Militeri, Deriu e Di Rocco:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le predette erogazioni hanno luogo su domanda degli interessati da presentarsi alla sede provinciale dell'INPS entro il termine di 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il senatore Trebbi ha proposto un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 13 del decreto-legge. Il senatore Trebbi ha facoltà di svolgerlo.

T R E B B I . Non c'è molto da dire, signor Presidente: si tratta di sopprimere l'articolo 13, il quale prevede che saranno in seguito stabilite le modalità di recupero delle 90.000 lire concesse come anticipo al titolare dell'azienda, ai coltivatori diretti, ai coloni, ai mezzadri, agli artigiani e agli esercenti attività commerciali. In una parola, noi siamo dell'avviso che, fin d'ora, si debbe affermare che le 90.000 lire non saranno recuperate.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , *relatore*. Mi pare innanzi tutto che già nella considerazione prima svolta dal Ministro del lavoro ci fosse la risposta e la spiegazione a questa richiesta in rapporto alla quale anche la maggioranza della Commissione nella relazione si è già espressa con termini sufficientemente chiari da una parte e cauti dall'altra. Nella relazione infatti noi abbiamo fatto riferimento al dichiarato intendimento del Governo di operare affinché il recupero delle ero-

gazioni poste a carico di talune gestioni speciali possa avvenire in forme tali da salvaguardare sia la posizione dei lavoratori autonomi, sia la situazione delle anzidette gestioni. Abbiamo altresì sottolineato la significatività dell'emendamento apportato all'articolo 13, quando si dice che le modalità di recupero saranno stabilite anche in relazione all'articolo 14, il quale consente di acquisire elargizioni volontarie.

Mi pare pertanto che, per chi voglia intendere, dovrebbe essere chiaro il significato di questa disposizione, anche nel suo carattere di impegno politico che Governo e maggioranza hanno assunto dinanzi al Parlamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Aderisco alle considerazioni del relatore facendo osservare che, avendo noi votato all'articolo precedente la parola « anticipazioni », è necessario, da un punto di vista strettamente giuridico, prevedere il modo di recupero di queste anticipazioni. Il modo, come vedremo, sarà quello più conforme agli interessi delle categorie da tutelare.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 13, proposto dal senatore Trebbi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Trebbi e Samaritani hanno presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 14 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Aggiungere il seguente comma:

« Le spese che verranno sostenute dalle gestioni assicurative per i trattamenti speciali previsti dagli articoli 8 e seguenti, comprese quelle per l'assistenza malattia e per la concessione delle 90.000 lire ai titolari di

aziende coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, al netto delle contribuzioni volontarie di cui al precedente comma, sono poste a carico dello Stato ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trebbi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R E B B I . Anche qui siamo nell'ordine di idee del precedente emendamento. Noi affermiamo che le spese che verranno sostenute dalle gestioni assicurative per i trattamenti speciali di disoccupazione (articolo 8), di Cassa integrazione (articolo 9), assistenza di malattia, eccetera, e la concessione delle 90.000 lire ai titolari di azienda vengano poste a carico non delle gestioni previdenziali, ma dello Stato. Dobbiamo ripetere il discorso che abbiamo già fatto: è ora di finirla di mettere le mani nei fondi dei lavoratori. Su questo punto il Governo deve cominciare a fare qualche cosa di concreto, ed in questo caso deve pagare. Davanti a calamità nazionali non devono essere i lavoratori soltanto a sostenere il peso della solidarietà, ma deve essere la collettività in generale.

Ritengo che questi concetti siano presenti a tutti i colleghi, pertanto confido nell'approvazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , *relatore.* La Commissione è contraria per le ragioni già dette.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Il Governo è necessariamente contrario. Fra l'altro non comprendo come si possa approvare...

F I O R E . Nemmeno le spese gli volete pagare!...

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Abbia un momento di pazienza. Qui si dice che queste spese sono poste a carico dello Stato, ma non si dice nè in che modo nè

da dove si prendono i fondi necessari nè quale è la copertura. Anzi direi che proprio l'articolo 14, per il fatto che contravviene alla norma dell'articolo 81, non potrebbe essere accettato dal Senato. In ogni modo il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Trebbi e Samaritani. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sull'articolo 17 è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È autorizzata la spesa di milioni 1.800, di cui milioni 1.200 per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle amministrazioni ospedaliere comprese quelle degli ospedali psichiatrici, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, agli Istituti zooprofilattici per i danni subiti alle attrezzature per effetto delle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, e milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle amministrazioni comunali e provinciali per danni subiti alle attrezzature degli uffici di igiene, degli ambulatori e dei laboratori ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , relatore. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Berlanda, de Unterrichter e Rosati hanno presentato un emendamento ten-

dente ad inserire nel decreto-legge un articolo 26-bis.

Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 26 del decreto-legge, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

Sugli stanziamenti autorizzati dal presente decreto i Ministri assegneranno annualmente alle regioni e provincie a statuto speciale, nei cui territori si siano verificate le alluvioni dell'autunno 1966, una quota parte degli stanziamenti medesimi, in relazione alle materie in cui esse hanno competenza legislativa in base ai rispettivi Statuti.

I poteri amministrativi previsti dal presente decreto e dalle norme in esso richiamate sono esercitati, nelle materie in cui le regioni e provincie a statuto speciale hanno competenza legislativa, dagli organi regionali e provinciali competenti.

B O N A C I N A , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A , relatore. Io credo che sarebbe opportuno affrontare questo argomento, sul quale ritengo si svolgerà una discussione piuttosto approfondita, in condizioni di maggiore freschezza. E siccome gli effetti dell'articolo 24 del decreto, con il quale è connesso questo emendamento, opereranno maggiormente in sede di decreto numero 976, penso che converrebbe rinviare la discussione a quella sede.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonacina, dobbiamo concludere questa sera l'esame di questo decreto-legge...

B O N A C I N A , relatore. Ma non succede nulla se non discutiamo la questione in questa sede, perchè ormai ciò che è stato fatto è stato fatto, con il decreto di prima

urgenza. Il problema si pone soprattutto per quanto riguarda il secondo decreto, e allora io propongo di affrontarlo domani, invece di addentrarci adesso in una discussione così impegnativa.

P R E S I D E N T E . Lei dunque propone di non entrare nel merito dell'emendamento proposto dal senatore Berlanda?

B O N A C I N A , relatore. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Berlanda, lei è disposto a ritirare l'articolo 26-bis e a ripresentarlo sul contesto del disegno di legge n. 1933?

B E R L A N D A . Signor Presidente, desidero farle presente che, almeno per il settore dei lavori pubblici, si tratta di una questione di principio che va collocata e risolta anche in sede di esame di questo articolo 24. Che poi ci sia la ripetizione pressochè meccanica nell'altro decreto-legge, ciò rappresenta una questione più semplice e su questo punto potremo decidere domani sera o venerdì sera. In questa sede la questione di principio va posta e dibattuta; se risolta qui, si risolverà automaticamente nell'altra sede, altrimenti rimarrà un conflitto di competenza. Quindi mi sembra opportuno affrontare adesso il problema.

P R E S I D E N T E . Senatore Berlanda, illustri pure il suo emendamento.

B E R L A N D A . Grazie, signor Presidente. Non dovrebbero servire molte parole per richiamare il rispetto sostanziale delle norme vigenti in tema di regioni a statuto speciale. La volontà di attuazione delle regioni è costantemente affermata in questa Aula e fuori di essa; ma al di là delle parole vanno considerati i fatti e questi non autorizzano sempre valutazioni positive. È un atteggiamento di riserva piuttosto costante, specie da parte dei funzionari ministeriali cui riesce più agevole dimenticare che le regioni esistono ed hanno competenze primarie. Ciò valga anche per quanto disposto

dal decreto-legge n. 914 ed anche per quanto riguarda il successivo decreto n. 976. L'articolo 24 di questo decreto recita testualmente: « le disposizioni riguardanti il settore dei lavori pubblici sono estese anche ai lavori che debbono essere eseguiti nelle regioni a statuto speciale ».

A parte il conflitto di competenza che può nascere (ed infatti è nato!) tra gli organi autonomi locali e gli organi periferici dello Stato, si deve tenere presente che in determinati settori, e nel territorio della regione Trentino-Alto Adige in particolare, lo Stato non ha più organi periferici; ad esempio, nel settore dell'agricoltura l'Ispettorato provinciale agrario e nel settore delle foreste i Dipartimenti forestali sono passati alle dipendenze della regione. Perciò lo Stato non ha possibilità di avvalersi di organi propri e dovrebbe comunque, per i settori predetti, avvalersi di uffici che sono alle dipendenze di altro ente autonomo. Anche nel settore dei lavori pubblici di cui al presente articolo 24, in relazione alla competenza della regione, gli uffici statali del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e i due uffici provinciali del Genio civile sono — sempre nel territorio della regione Trentino-Alto Adige — piuttosto sprovvisti di personale; e ciò è avvenuto per non dar luogo a dispendiose duplicazioni di uffici nello stesso territorio e per le stesse materie. Nè possono essere ignorati anche i riflessi politici di tale situazione nel territorio in cui operano enti autonomi legislativi. I responsabili politici eletti a suffragio popolare non avrebbero alcuna responsabilità per gli interventi previsti dal decreto n. 914 e così pure per il decreto n. 976, mentre tutta la responsabilità spetterebbe ai funzionari dirigenti gli uffici dello Stato, i quali possono operare anche in difformità alle previsioni e alle esigenze delle autorità politiche locali, prime responsabili della buona conduzione della cosa pubblica in ossequio a ben precise norme costituzionali.

Non è da trascurare anche un problema di ordine costituzionale nei riguardi dei due decreti-legge oggi all'esame di questa Assemblea. Possono essi intervenire ed operare in materie nelle quali la regione ha compe-

tenza legislativa primaria? La regione Trentino-Alto Adige e le provincie di Bolzano e Trento hanno competenze legislative e piena potestà amministrativa nelle materie dell'agricoltura, del commercio, dell'industria, dell'economia montana, dell'artigianato, delle opere di pronto soccorso, della pesca e delle foreste. A volte lo Stato si ricorda di tali competenze e dispone di conseguenza, ma non sempre ciò avviene. Allora ci si trova di fronte a situazioni giuridiche contraddittorie e a posizioni amministrative caotiche. Vanno perciò ricordati brevissimamente alcuni precedenti nei quali lo Stato ha delegato alla regione determinati poteri in materia di competenza regionale.

In particolare il Senato deve ricordare che con legge 22 luglio 1966, n. 614, recente « Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale », all'articolo 2 è disposto: « Ai fini dell'attuazione dei programmi esecutivi annuali approvati per il territorio delle regioni a statuto speciale, l'esercizio delle attribuzioni dei Ministeri di cui al primo comma è delegato alle Amministrazioni regionali. A tal fine, dopo l'approvazione effettuata ai sensi del secondo comma del presente articolo, il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, provvede ad assegnare alle singole regioni gli stanziamenti necessari per l'espletamento delle attribuzioni ad esse delegate ».

Ed un altro esempio recentissimo è quello della legge 27 ottobre 1966, n. 910: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70 », che all'articolo 53 dispone: « Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale » — e questo si trova già nel presente articolo 24 — « cui il Ministro per l'agricoltura e le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli Istituti ed Enti di interesse agricolo e forestale istituiti a norma della legge regionale ».

Le disposizioni ricordate hanno però destato qualche preoccupazione circa la loro costituzionalità, in quanto delegano alle re-

gioni, anziché attribuire direttamente ad esse, determinati poteri in materia di competenza legislativa primaria della regione stessa. È per questo motivo che l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare anche a nome dei colleghi Rosati e de Unterrichter, non parla di « delega » ma di « esercizio diretto dei poteri » e di assegnazione dei fondi al bilancio regionale.

Ove il Senato voglia accogliere, cosa di cui non dubito, tale emendamento aggiuntivo, esso darebbe piena, rispettosa esecuzione a disposizioni costituzionali spesso disattese e fonte di impugnative dinanzi alla Corte costituzionale. Con ciò si toglierebbe ogni possibile fonte di mancanza di coordinamento nell'azione di ricostruzione dei territori disastriati dalle recenti alluvioni e si allontanerebbe ogni possibile causa di mortificanti e defatiganti conflitti di competenza.

Alla fine il prestigio dello Stato e delle Amministrazioni centrali aumenterebbe assai nei giudizi di quelle popolazioni laboriose e soprattutto silenziose. Oltretutto si eliminerebbero sul nascere polemiche in sede internazionale circa vere o presunte violazioni dei patti e degli accordi da parte dell'Italia.

Per tali considerazioni i proponenti confidano che il Governo possa esprimere il suo giudizio favorevole e questa Assemblea possa approvare gli articoli aggiuntivi proposti sia al decreto n. 914 come al successivo decreto n. 976.

Questo è anche ciò che il Consiglio regionale e la Giunta di quella regione auspicano vivamente.

M A C C A R R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E . Ho preso la parola, signor Presidente, onorevoli colleghi, per esprimere la nostra opinione favorevole all'emendamento presentato ed illustrato dal collega Berlanda e che noi stessi abbiamo sentito la necessità di presentare al successivo disegno di legge n. 1933, col quale si

converte il decreto n. 976, per rispondere sostanzialmente alle stesse esigenze illustrate dal collega Berlanda ed esplicitamente e chiaramente contenute nel testo. Di che cosa si tratta? Si tratta di chiamare organi dello Stato, articolazioni fondamentali dello Stato, quali sono le regioni a statuto speciale, in un momento in cui è necessario un intervento esteso, penetrante e tempestivo per provvedere alle necessità che si sono palesate a seguito dell'alluvione, alle opere e ai compiti che, con questi due provvedimenti, il Parlamento intende siano messi in atto nel nostro Paese. La Commissione ha esaminato a lungo questo problema e anche se il relatore nel darne atto ha usato una frase che io, abituato al periodare latino, non ho compreso molto bene, mi pare di ricordare che la Commissione unanime si è pronunciata a favore di questo indirizzo e di questa proposta riconoscendo non soltanto l'opportunità, ma la necessità che le regioni a statuto speciale fossero chiamate ad intervenire proprio nella forma richiesta dai colleghi Berlanda ed altri e da noi, in un momento in cui tutto lo Stato, nella accezione più ampia di questa parola, è chiamato a sopperire alle gravi lacune che si sono verificate a seguito del tragico e doloroso avvenimento.

Vi sono però, a nostro giudizio, ragioni di principio che nel momento in cui legiferiamo debbono indurci a tener conto di questa richiesta. Infatti nel momento in cui approntiamo dei mezzi e disponiamo delle destinazioni, non possiamo noi Parlamento, non può il Senato della Repubblica ignorare competenze costituzionali proprio in quei settori nei quali gli articoli della Costituzione, e soprattutto gli statuti delle regioni, prevedono per queste articolazioni dello Stato una competenza primaria e delle squisite prerogative. Noi infatti non legiferiamo per il Governo o per l'apparato centrale dello Stato: legiferiamo per lo Stato nel suo insieme, legiferiamo per l'apparato centrale e per le sue articolazioni locali a livello regionale e, io aggiungo, anche a livello provinciale e a livello comunale.

Quindi il mettere a disposizione delle regioni i mezzi indicati nell'emendamento è

una necessità costituzionale. In secondo luogo, vi sono dei precedenti legislativi — che io non cito perchè molto opportunamente sono stati enunciati dal collega Berlanda — che indicano questa strada che ritengo noi oggi dobbiamo seguire.

In terzo luogo, vi sono motivi di opportunità che attengono alla tempestività di intervento, alla capillarità dell'azione dello Stato, alla necessità di dare, nel rapporto diretto tra lo Stato, la Pubblica amministrazione e il cittadino, quella accentuazione di fiducia che oggi è indispensabile se vogliamo risolvere, con i mezzi purtroppo scarsi che il Governo mette a disposizione, la maggior quantità dei problemi che si sono presentati.

Vi è infine — e vorrei che i colleghi consentissero questa espressione che non è critica ma che vuole essere solo una constatazione — una ragione oggettiva, perchè proprio a livello delle regioni a statuto speciale, in questi campi nei quali le regioni hanno una competenza primaria, l'apparato dello Stato, la sua efficienza, la sua capacità tecnica di intervento, la sua dinamicità sono necessariamente limitati e opportunamente sostituiti da una maggiore efficienza, da una più larga capacità di spiegamento dei mezzi di queste regioni.

Proprio per questi motivi io ritengo che debba essere autorizzata la messa a disposizione delle regioni a statuto speciale dei fondi che il Parlamento ritiene di destinare a questi scopi e che tutti i poteri amministrativi previsti in questo decreto, ma soprattutto nel successivo, che il Senato dovrà esaminare, siano devoluti alla regione a statuto speciale.

Sono questi gli argomenti che desideravo aggiungere agli altri illustrati dal collega Berlanda, al quale devo manifestare il mio aperto e pieno consenso. Grazie.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.*
Onorevole Presidente, io vorrei rivolgere al

senatore Berlanda una preghiera. Questo argomento viene sia in occasione della conversione in legge del presente decreto che in occasione della conversione in legge dell'altro decreto. Io non ho da fare gravi obiezioni di fondo sull'argomento; mi si pongono però alcuni quesiti. Uno di essi è il seguente: mentre la situazione è chiara per l'altro provvedimento, perchè si tratta di opere di ripristino, gli stanziamenti dati con questo decreto sono opere di pronto soccorso. Può anche darsi che sia esatta la tesi del senatore Berlanda. Io vorrei soltanto chiedere al Senato la possibilità di riflettere concretamente sul problema.

Siccome peraltro mi pare che si sia orientati a passare questa sera stessa alla ratifica del provvedimento, la mia richiesta ed il mio impegno è che tutta la materia, anche per quel che può riguardare le norme del presente decreto, noi la possiamo regolare con norme che inseriremo nel secondo provvedimento. Io porterò qui un'opinione più meditata del Governo e noi tutti saremo in grado di decidere, in una materia così delicata, senza improvvisare.

Quindi, fermo restando che l'esigenza fatta presente dal senatore Berlanda merita la maggiore attenzione, io chiedo che essa venga coordinata con il secondo provvedimento e discussa in quella sede. Questo equivale, non so come definirlo tecnicamente, ad una specie di stralcio e di rinvio dell'articolo 26, in modo da regolare la materia domani, quando discuteremo del secondo decreto-legge.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Io credo che il Senato debba meditare sul fatto di non assumere determinazioni contrastanti.

L'articolo 24 del decreto che stiamo per convertire dice testualmente: « Le disposizioni riguardanti il settore dei lavori pubblici sono estese anche ai lavori che debbono essere eseguiti nelle regioni a statuto speciale ». Dal momento che noi approviamo la conversione in legge, è chiaro che non pos-

siamo introdurre nel secondo decreto una norma che abroghi questa.

Io ritengo che, poichè non si può ignorare che si tratta di interventi di pronto soccorso, la soluzione dal punto di vista giuridico non possa essere che una, cioè quella di convertire il decreto-legge aggiungendo alla legge di conversione un articolo 2, il quale abbia valore dal momento dell'entrata in vigore della legge stessa e in base al quale sul pronto soccorso già effettuato non vi sia nulla da eccepire, mentre per il pronto soccorso che eventualmente dovesse ancora operarsi interverrebbe la nuova norma.

Solo così vi è la possibilità di conciliare il pronto soccorso con la questione di principio. Se però la questione di principio viene elusa, il problema, secondo me, sussiste, e sussiste, quindi, un conflitto di competenza costituzionale.

Penso, quindi, che l'unico modo corretto per affrontare la questione sia quello di convertire il disegno di legge lasciando l'articolo 24 e aggiungendo in un articolo 2 la norma proposta dal collega Berlanda. Essa allora avrebbe valore non *ex tunc*, ma *ex nunc*, cioè dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione. Solo così si può temperare l'esigenza del pronto soccorso con il rispetto della questione di principio. Ma, posta l'esigenza di principio, ha ragione il collega Maccarrone: noi non la possiamo più eludere nel secondo decreto, non superiamo l'ostacolo. E non serviremmo nè l'esigenza del pronto soccorso in avvenire, nè l'esigenza di rispetto di una norma avente valore costituzionale.

Io credo quindi che il Senato debba meditare attentamente prima di adottare la decisione del rinvio.

B O N A C I N A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A , *relatore*. Signor Presidente, io confermo anzitutto la posizione mia e del mio Gruppo, che è stata di consenso all'orientamento generale della Commissione di approvare il principio e di de-

ferire all'Aula il compito, direi, di cesellare in via formale la norma, perchè dobbiamo avere tutti coscienza che si tratta di una norma difficile, fondata nella sua sostanza, ma di difficile articolazione. Così come debbo anche dire che, appunto, dobbiamo avere piena coscienza, e l'abbiamo tutti, che in questo modo noi finalmente arriviamo a una necessaria svolta dell'atteggiamento che leggi dello Stato mantengono nei confronti delle attribuzioni devolute alle regioni a statuto speciale con leggi costituzionali; ed è una svolta del tutto corretta, come non siamo riusciti a fare, per esempio, in sede di leggi sul piano verde e per gli interventi straordinari nelle aree depresse del Centro-nord; del tutto corretta, perchè non è accettabile, dal punto di vista prettamente giuridico — il problema politico non c'entra — l'idea della delegazione di poteri amministrativi alle regioni a statuto speciale nelle materie in cui hanno potestà legislativa esclusiva.

Tenute presenti queste considerazioni introduttive, vi confesso che, fermo restando l'impegno di risolvere il problema secondo il principio contenuto nell'emendamento Berlanda, preferirei anch'io riflettere meglio sulla formulazione dell'emendamento. Per due motivi, e concludo subito.

Il primo motivo è questo. C'è una preoccupazione che serpeggia nell'Aula e che io credo non abbia ragion d'essere, non abbia fondamento. È la preoccupazione che in qualche modo, inserendo questa norma o nella forma consigliata dal collega Fortunati, cioè come secondo o terzo articolo della legge di conversione, o nella forma dell'emendamento, cioè come introduzione di una nuova norma nel decreto-legge da noi emendato, in qualche modo noi contestiamo il potere d'intervento, in via di emergenza, dello Stato nelle regioni a statuto speciale, anche nei settori in rapporto ai quali le regioni hanno potestà esclusiva.

Io credo che questa obiezione non abbia ragion d'essere, perchè è impossibile contestare allo Stato una sua attribuzione, una sua responsabilità primaria qual è quella di sovvenire immediatamente, con il concorso della collettività e col concorso delle sue di-

sponibilità, in tutte le zone del Paese in cui motivi di emergenza lo richiedano. Osservo poi che relativamente a questo decreto-legge il problema non sussiste più, perchè le somme e gli interventi predisposti sono state tutte impiegate e tutti compiuti.

Il problema invece si sposta sul secondo decreto-legge, per il quale gli interventi sono ancora quasi tutti da compiere, e da compiere per alcune materie su cui le regioni hanno competenza legislativa primaria.

Allora, qual è la conclusione che io trarrei? L'articolo 24 del decreto-legge, che noi abbiamo già approvato, che cosa rappresenta?

P R E S I D E N T E . Non l'abbiamo approvato.

B O N A C I N A , relatore. Se non abbiamo approvato l'articolo 24, il problema deve essere un po' rimeditato. Io credo che l'articolo 24, essendo già inserito nel testo del decreto-legge, possa essere approvato così come è formulato. Invece il corrispondente articolo 12 del « decretone » non può essere approvato se non con l'emendamento di cui il collega Berlanda ci ha dato una traccia.

Con questo articolo 24 il Governo si prende sostanzialmente un passaporto, di cui, a mio modesto avviso, non c'è bisogno, per poter realizzare misure di emergenza anche nelle regioni a statuto speciale. Se lo prenda questo passaporto, adempia i suoi interventi: la cosa finisce lì. Nel secondo provvedimento, invece, noi ci dobbiamo esprimere in termini precisi, ed io allora mi permetterei di formulare alcuni consigli.

Come dicevo prima, occorre riflettere sul « cesellamento » della norma. Dall'emendamento del collega Berlanda può tranquillamente togliersi la parola « annualmente ». Credo poi che dovremo meglio precisare quali sono le materie a cui circoscriviamo l'attribuzione di fondi e il riconoscimento della potestà di esplicazione delle funzioni amministrative. Inoltre, vorrei dire che, nel secondo comma, là dove si parla di competenza legislativa, dobbiamo evidentemente parlare di competenza legislativa primaria e non

anche di competenza legislativa concorrente. Infine, dobbiamo precisare che l'esercizio delle potestà amministrative da parte delle regioni è da queste effettuato in virtù degli statuti speciali, sempre che, però, dispongano della necessaria attrezzatura. Infatti oggi ci troviamo ancora di fronte ad amministrazioni regionali che non dispongono delle necessarie attrezzature, per cui una norma così secca potrebbe creare degli imbarazzi o potrebbe addirittura impedire l'intervento degli organi dello Stato, per motivi di mero rispetto formale della norma.

P R E S I D E N T E . Senatore Berlanda, insiste per la votazione dell'emendamento?

B E R L A N D A . Signor Presidente, è vero quanto afferma l'onorevole Ministro, che cioè il 95 o addirittura il 98 per cento delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame hanno ormai operato, per cui resta un margine molto modesto di operatività; ma le questioni di principio si puntualizzano anche su margini modesti. Ove l'articolo 24 venga approvato in questo modo, senza alcuna modificazione per garantire il rispetto delle competenze regionali, è evidente che sarebbe difficilmente proponibile un altro emendamento al secondo decreto, pur con quegli approfondimenti o eventuali correzioni suggerite in questo momento e sulle quali posso anche convenire. Quindi non mi sentirei tranquillo, almeno fino a quando il Governo non si esprimerà sulla portata di questo articolo che, in parole povere, significa che per la restante parte di operatività, sia pure modesta, gli organi dello Stato, e il Ministero dei lavori pubblici in particolare, attraverso il Provveditorato alle opere pubbliche o il Genio civile, possono intervenire su materie di stretta competenza della regione. Il principio è violato nel poco come nel molto: personalmente, se non ci sono chiarimenti più precisi, aderirei alla proposta che qui è stata fatta circa l'opportunità di rinviare la questione ad una breve seduta di coordinamento che possa portare eventualmente anche a domani la risoluzione del problema. Convengo che la sede più propria e più pertinente è quella del

secondo decreto, ma, votando ora l'articolo 24, sarebbe poi difficile riproporre un emendamento in questo senso all'articolo 86-bis, quando verrà in discussione il decreto-legge n. 976.

P R E S I D E N T E . Propongo, a questo punto, che per questa sera sia accantonato l'esame della conversione del decreto-legge limitatamente alla disposizione dell'articolo 24, salvo a ritornare domani su tale disposizione, quando verrà risolta, anche nel contesto del disegno di legge n. 1933, la questione affrontata nell'emendamento proposto dai senatori Berlanda, de Unterrichter e Rosati.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, la questione è questa: l'articolo 24 o era necessario o non era necessario. Se era necessario, la sua approvazione evidentemente implicava il giudizio sulla competenza delle regioni. Se non era necessario, come si dice, perchè trattandosi di provvedimenti di urgenza l'autorità dello Stato emerge e si incardina da sola, anche al di sopra delle competenze delle regioni, si potrebbe benissimo eliminarlo ed approvare senza di esso il decreto-legge. Se l'articolo 24 non era necessario, la sua soppressione non pregiudica nulla. Secondo la tesi del Governo l'articolo 24 non era necessario poichè si tratta di provvedimenti di urgenza, ma se era necessario la nostra pezza non può eventualmente aggiustare una rottura costituzionale.

Approvando il decreto-legge con la soppressione dell'articolo 24, la questione viene rinviata a domani. Domani, prima di esaminare l'articolo 12, potremo sentire il parere del Governo ed esaminare l'emendamento Berlanda. Mi sembra che questa proposta, che faccio a titolo personale, possa essere accettata, ma se i colleghi non sono d'accordo, non intendo insistere.

B E R L A N D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R L A N D A . Io posso aderire alla soppressione dell'articolo 24 purchè si riproponga integralmente la discussione in sede di conversione del decreto-legge n. 976.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . Io sono favorevole alla proposta di sopprimere l'articolo 24 e di convertire stasera il decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, vuole esprimere il suo parere sulla proposta del senatore Trabucchi?

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Veramente la questione è molto complessa. In fondo che cosa significa questa abolizione dell'articolo 24?

G A V A . Che è esaurito il decreto ...

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* In realtà se si sta operando (ed è possibile che in questi giorni vi siano anche altri interventi), abolendo l'articolo 24, se ha una certa portata, noi fermiamo questi interventi. Vogliamo assumerci questa responsabilità?

G R I M A L D I . Anzi, c'è la possibilità di agire più ampiamente.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* L'articolo 24 dice: « Le disposizioni riguardanti il settore dei lavori pubblici sono estese anche ai lavori che debbono essere eseguiti nelle regioni a statuto speciale ». Se si elimina questo articolo, evidentemente si accolgono norme più restrittive.

P I N N A . Non è necessario affermare una competenza dello Stato ...

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Questo lo diciamo noi in questo momento,

ma non so che valore possa avere tale dichiarazione.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A V A . In materia di urgenza abbiamo già affermato la competenza dello Stato di intervenire immediatamente con tutti i suoi organi. Mi pare che le affermazioni precedenti possano valere anche per questo caso, tanto più che, come già è stato detto, i fondi sono stati esauriti e quindi le opere sono state compiute o comunque saranno compiute prima che il disegno di legge venga approvato definitivamente.

D'altra parte, se le cose dovessero andare per le lunghe, sarà possibile regolare tutta la materia nel decreto successivo. Si lascia così intatta la questione della competenza dello Stato negli interventi d'urgenza a seguito di calamità pubbliche.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 24. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvata.

Onorevoli colleghi, a questo punto debbo far presente che, per un errore di stampa, un emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Bartolomei e Trabucchi, tendente ad inserire nel decreto-legge in discussione un articolo 5-bis, figura stampato fra gli emendamenti al disegno di legge n. 1933; per tale motivo il suddetto emendamento non è stato ancora discusso.

Faccio presente che l'articolo che l'emendamento tende ad introdurre dopo l'articolo 5 del decreto-legge è così formulato:

« Le domande ed i ricorsi previsti negli articoli 4 e 5 sono esenti dall'imposta di bollo ».

B I S O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B I S O R I . L'emendamento si riferisce ad una piccola svista che dà luogo a parec-

chi malumori e che bisogna correggere sia per giustizia, sia perchè c'è una stridente asimmetria fra il decreto-legge 914 e il 976.

Nel 976 giustamente si largheggia in esenzioni fiscali. Si stabilisce tra l'altro che per chiedere benefici si presentino domande in carta libera. Dopo aver concesso queste esenzioni, si stabilisce nell'articolo 83 in via generale: « salvo le particolari agevolazioni tributarie previste da precedenti articoli, gli atti e i contratti relativi all'attuazione del presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo », eccetera.

Viceversa nel decreto 914 l'articolo 4, che concerne fra l'altro sospensione di tributi su richiesta, e l'articolo 5, che concerne sgravi tributari chiesti dai proprietari « dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dall'alluvione, eccetera » (ossia da persone gravemente colpite), vorrebbero che i richiedenti comprassero la carta bollata per chiedere sospensioni o sgravi.

Questo non è ammissibile. Non si possono ammettere disparità e odiosità neanche in piccole cose, specie quando riguarderebbero moltissime persone. È bene che in ambedue i decreti sia usata la medesima misura quanto alle esenzioni fiscali e che — come vanno in carta libera le domande, ad esempio, per contributi di 500 mila lire ad aziende industriali, eccetera — così vadano in carta libera anche le domande per sospensioni tributarie e per sgravi in relazione a fabbricati messi fuori uso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

B O N A C I N A , *relatore.* La Commissione è favorevole.

C O L O M B O , *Ministro del tesoro.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Bartolomei e Trabucchi, con l'intesa che, se approvato, diverrà comma aggiun-

tivo dell'articolo 5 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo unico nel suo complesso, nel testo emendato di cui do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1966 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da

determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva ».

All'articolo 2, le parole: « per essersi trovate nel periodo delle alluvioni o delle mareggiate nei Comuni colpiti. » sono sostituite dalle altre: « per essersi trovate nei Comuni colpiti nel periodo degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1. ».

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

« Art. 2-bis. — Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti residenti o domiciliati nei Comuni, di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto ».

« Art. 2-ter. — La sospensione del corso dei termini previsti dai precedenti articoli 1 e 2, relativamente ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico, nonchè i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata alle estrazioni del lotto ed ai concorsi pronostici svoltisi a tutto il 18 dicembre 1966 ».

All'articolo 3, le parole: « per effetto delle alluvioni o mareggiate, » sono sostituite dalle altre: « per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, » e le parole: « oltre un anno » sono sostituite dalle altre: « oltre 18 mesi ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti

emessi ai sensi del precedente articolo 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative e loro consorzi iscritti, rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 gennaio 1967, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, nonchè dell'imposta sulle società, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta.

Nei Comuni di cui al primo comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè per l'imposta sul reddito agrario. Ha inoltre facoltà di ammettere a registrazione qualunque atto senza le penali dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i Comuni nei

quali la sospensione di cui al primo comma è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 gennaio 1967 ».

All'articolo 5,

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I debitori d'imposta iscritti a ruolo o chiunque vi abbia interesse per i redditi dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al Sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle sovrimposte entro il 31 gennaio 1967 »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Contro le risultanze dell'elenco, i debitori d'imposta o chiunque vi abbia interesse possono ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le domande ed i ricorsi, previsti nel precedente articolo 4 e nel presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e delle società cooperative di cui al primo comma dell'articolo 4, nonché per la imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo d'imposta 1967 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1967, tenendo conto del-

l'imponibile relativo al periodo d'imposta 1966 ».

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« Art. 6-bis. — In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 4, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente ».

All'articolo 7, le parole: « a decorrere dalla rata di febbraio 1968, » sono sostituite dalle altre: « a decorrere dalla rata di agosto 1967, ».

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. — Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono equiparate a quelle di cui alla lettera g) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

All'articolo 8, primo comma, le parole: « una maggiorazione di 300 lire al giorno » sono sostituite dalle altre: « una maggiorazione di 400 lire al giorno » e le parole: « successive modifiche » sono sostituite dalle altre: « successive modificazioni »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione di cui al primo comma, semprechè sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e succes-

sive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria 1965-1966, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anzichè nell'annata predetta, in quella successiva ».

All'articolo 9, primo e secondo comma, le parole ricorrenti: « nella misura del 70 per cento » sono sostituite dalle altre: « nella misura dell'80 per cento ».

All'articolo 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, l'anticipazione di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal Sindaco ».

All'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in relazione al successivo articolo 14 ».

All'articolo 16, le parole: « danneggiato dalle alluvioni del novembre 1966 » sono sostituite dalle altre: « danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di milioni 1.800, di cui milioni 1.200 per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle amministrazioni ospedaliere comprese quelle degli ospedali psichiatrici, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, agli Istituti zooprofilattici per i danni subiti alle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, e milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle amministrazioni comunali e provinciali

per danni subiti alle attrezzature degli uffici di igiene, degli ambulatori e dei laboratori ».

All'articolo 18, le parole: « dagli eventi calamitosi del novembre 1966 » sono sostituite dalle altre: « dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

L'articolo 24 è soppresso.

Chi approva l'articolo di cui ho dato lettura è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Artom, Veronesi ed altri è stato presentato un emendamento, tendente ad aggiungere un articolo 2. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, *Segretario*:

Dopo l'articolo unico, che pertanto diventa articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 si applicano con la scadenza della prima rata d'imposta successiva all'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

B O N A C I N A, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

C O L O M B O, *Ministro del tesoro*. Anche il Governo accetta questo emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Artom e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che in seguito all'approvazione di questo emendamento l'articolo unico diventa articolo 1.

La Commissione ha proposto un emendamento tendente ad inserire un articolo 3. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo emendamento?

COLOMBO, *Ministro del tesoro*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 3 proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Prima di passare all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, faccio presente che le eventuali dichiarazioni di voto potranno essere fatte in occasione della votazione sul disegno di legge n. 1933 nel suo complesso, tenuto conto che sui due disegni di legge si è svolta un'unica discussione generale.

Metto quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo è stato così modificato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Presentazione di disegno di legge

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza dei personali degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » (1971).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale della presentazione del predetto disegno di legge.

Per lo svolgimento di interrogazioni

VERONESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESI. Per chiedere al Governo se si decide a rispondere all'interrogazione che abbiamo presentato sul problema di Panigaglia (1300) in quanto che sui giornali si leggono dichiarazioni fatte da membri del Governo che in Parlamento non viene a rispondere.

È la seconda volta che presento questa richiesta senza alcun esito.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Vorrei fare una preghiera. In data 24 maggio 1966 ho presentato una interrogazione al Ministro dei lavori pubblici ed altri sulla falsificazione del piano regolatore della città di Napoli (1280). Poichè la cosa è di una gravità non comune, ed anche in considerazione delle violazioni che si stanno commettendo ai danni della città, chiedo che questa interrogazione venga posta subito all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a farsi interprete pres-

so i Ministri competenti delle richieste dei senatori Veronesi e Palermo.

**Per l'iscrizione all'ordine del giorno
del disegno di legge n. 1098**

P A L E R M O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L E R M O . In data 22 marzo 1965 insieme al collega Rubinacci ho presentato un disegno di legge per il monumento alle Quattro giornate di Napoli, che fu assegnato alla 1^a Commissione, la quale fino a questo momento non ne ha iniziato, pur essendo il disegno di legge in sede deliberante, l'esame. Chiedo che il disegno di legge venga iscritto all'ordine del giorno, essendo passati i due mesi prescritti dal Regolamento.

P R E S I D E N T E . La Presidenza prenderà in esame la richiesta del senatore Palermo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per essere ragguagliati sulla recente crisi che si è verificata nell'alta dirigenza della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, che ha portato alla richiesta di esonero dall'incarico sia del Presidente, sia del Direttore generale, sia di uno dei Vice Direttori generali.

Il tutto con particolare riferimento a quanto la stampa, anche specializzata, in Italia e all'estero, ha reso noto e secondo cui uno dei Vice Direttori generali sarebbe stato costretto a dimettersi a seguito di pressioni cui non sarebbero estranei membri del Governo ed in seguito ad una ingiu-

stificata campagna denigratoria, fatti che avrebbero reso insostenibile la posizione del predetto Vice Direttore generale in seno alla Banca.

Le attività predette sarebbero state esercitate con il fine di poter sostenere la candidatura al posto di Direttore generale dell'altro Vice Direttore generale che godrebbe l'appoggio di uno dei partiti di maggioranza, candidatura per la quale sarebbe sorto contrasto tra i membri del Governo e lo stesso Governatore della Banca d'Italia, la cui autorità in casi simili, nel passato, non era mai stata messa in dubbio.

Ove quanto sopra detto rispondesse, sia pure in parte, a verità e così se la nomina a Direttore generale di una personalità diversa da quella precedentemente prevista derivasse da un compromesso faticosamente raggiunto dal Governo sotto l'incalzare della reazione negativa della pubblica opinione, gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga finalmente arrivato il momento per fare quanto è in suo potere affinché, per l'avvenire, le nomine di dirigenti tecnici di sua competenza siano sottratte a influenze e determinazioni di politica di parte e se non ritenga giunto il momento di porre fine all'indecoroso arrembaggio per i cosiddetti posti di sottogoverno, tra i partiti della coalizione governativa, cui il Paese assiste sdegnato per il continuo e crescente scadimento del costume politico. (538)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

LIMONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga giusto e doveroso intervenire per sollecitare il curatore del fallimento della ditta Gatti e Isoli di Legnago (Verona), avvocato Bruno Russello, domiciliato a Montagnana (Padova), a liquidare agli operai ex dipendenti

della succitata ditta quanto ad essi dovuto per salari non percepiti.

Si tratta di sette operai creditori complessivamente di una somma di quasi tre milioni, di cui hanno riscosso circa un anno fa acconti ammontanti al venti per cento del loro credito.

Il fallimento della ditta debitrice è stato dichiarato il 27 dicembre 1957. Cioè nove anni fa.

Pare quindi all'interrogante che il credito dei lavoratori sarebbe già dovuto essere stato liquidato, se non si vuole che maturi la convinzione che il privilegio da cui sono coperti i crediti da lavoro si riduca ad una amara beffa. (1565)

MURDACA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere se intendano proporre un provvedimento di legge tendente a modificare, per renderle più rispondenti alle esigenze dei tempi, le disposizioni di cui alle norme degli articoli 82, primo e secondo comma, 92, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 (Codice stradale), riguardanti i requisiti morali per la patente di guida di autoveicoli.

Le norme in vigore risentono dello spirito al quale a suo tempo si ispirarono, quando l'automobile rappresentava — nella maggior parte dei casi — un mezzo di lusso e di svago, mentre rappresenta oggi, specialmente per certe categorie, un mezzo di lavoro.

La modifica è tanto più necessaria e urgente in quanto i Prefetti di alcune provincie meridionali male interpretando, restrittivamente, le norme suddette, le applicano in tutti i casi di diffida di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, mettendo spesso in condizioni di non poter continuare il proprio mestiere di autista o camionista o comunque richiedente la patente di guida per l'esercizio dell'attività iniziata, persone con famiglie a carico, e provocando situazioni che stanno agli antipodi con la prevenzione e la educazione sociale cui la legge tende. (1566)

TURCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — In merito alle notizie ed ai servizi pubblicati in data 11 dicembre 1966 da un quotidiano romano del mattino, « Il Tempo », secondo cui, oltre ai nove « graziati » dal Presidente della Repubblica — tra i detenuti di Firenze — ce ne sarebbe un decimo, Antonio Spallone, che avrebbe meritato come, ed anche più degli altri, il provvedimento di clemenza, l'interrogante chiede di sapere se sono stati assunti già tutti gli elementi atti ad un completo e sereno giudizio su tale detenuto, e di conoscere se non si ritenga di provocare un gesto di condono, che sarebbe proporzionato agli atti di valore compiuti dallo Spallone — secondo le testimonianze — in quella calamitosa evenienza. (1567)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

TERRACINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* — Per conoscere il preciso ammontare delle rispettive quote che i funzionari dell'Amministrazione dell'Università di Roma, a partire dal grado di Capo sezione, hanno mensilmente percepito nel corso degli ultimi cinque anni sui cosiddetti diritti di Segreteria riscossi, come è noto, nonostante la mancata emanazione della regolamentazione relativa a mezzo di decreto presidenziale secondo previsto dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551;

e per sapere se e in quale cifra tali introiti siano stati indicati dai percepenti nella periodica denuncia d'obbligo annuale dei redditi sulla scheda cosiddetta Vanoni. (5569)

ROLLALANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano di poter confermare la notizia, diffusa dalla stampa, secondo la quale, per assicurare i mezzi finanziari occorrenti per la regolazione dei corsi d'acqua e per la difesa del suolo dalle alluvioni, nei ritocchi da apportare al Piano quin-

quennale di sviluppo, si penserebbe di sacrificare parte notevole delle previste disponibilità per la costruzione di strade ed autostrade, nonché altre opere pubbliche, piuttosto che altri investimenti di dubbia e comunque non urgente necessità.

Una tale eventualità, se confermata, si risolverebbe in special modo a danno delle zone depresse del Mezzogiorno e delle Isole, quanto mai bisognose di una efficiente rete di rapide e moderne comunicazioni interne e di collegamento con le altre Regioni della Penisola, frustrando o comunque ritardando notevolmente, con gravi conseguenze, nel processo di sviluppo in atto, la rinascita ed il potenziamento economico e turistico di tali Regioni. (5570)

MONETI, DONATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponde a verità la notizia che alcuni Enti previdenziali, riferendosi pretestuosamente ai recenti provvedimenti governativi a favore degli alluvionati, abbiano concesso ai propri dipendenti residenti in zone alluvionate un prestito di lire 200.000 da restituire in cinque anni senza interessi, dietro la presentazione di semplice domanda, senza alcun accertamento o riferimento ai danni subiti dai medesimi;

quali provvedimenti ha preso o intende prendere, nel caso che la concessione del prestito fosse avvenuta o fosse in corso. (5571)

DONATI, MONETI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se:

considerata la situazione determinatasi in conseguenza dei noti eventi calamitosi;

ritenendo ormai anacronistica e comunque per l'anno 1966 inopportuna ogni dispersione di mezzi per le note iniziative che vanno sotto il nome di Befana dei figli dei dipendenti,

non ritenga opportuno sospendere le suddette iniziative per quanto riguarda i dipendenti statali e invitare gli Enti locali e parastatali ad adeguarsi a questo orientamento, destinando eventuali acquisti già ef-

fettuati ai ragazzi delle famiglie alluvionate. (5572)

FIORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) le ragioni per cui dopo circa un anno che le organizzazioni sindacali hanno inviato al Ministero dell'interno i nominativi per la nomina della Commissione di studio per l'esame del bilancio tecnico delle Casse pensioni dei dipendenti degli Enti locali, ancora la Presidenza del Consiglio non ha proceduto a tale nomina;

2) poichè tale ritardo ha leso e lede gli interessi della categoria, se non credano di procedere, con tutta urgenza, alla nomina di tale Commissione per non ulteriormente pregiudicare detti interessi. (5573)

BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERONESI, ARTOM. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i precedenti, con particolare riferimento alle attività svolte e alle esperienze fatte, che lo hanno indotto a nominare, in rappresentanza del Ministero del tesoro, il ragioniere Bruno Pastorino membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, decreto 24 settembre 1966 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'11 ottobre 1966.

Quanto sopra con particolare riferimento alle notizie apparse sulla stampa nazionale per cui una impresa del ragioniere Bruno Pastorino, recentemente, si sarebbe trovata, sia pure temporaneamente, in stato di insolvenza verso vari creditori fra i quali figurerebbe la stessa Banca nazionale del lavoro. (5574)

D'ERRICO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non sia il caso di emanare opportune disposizioni allo scopo di esercitare un controllo ed una limitazione per il rilascio di tessere e biglietti di favore da parte delle Amministrazioni dei teatri e specie di quelli lirici, i cui spettacoli sono fortemente passivi, tanto da richiedere gravose sovvenzioni annuali da parte dello Stato.

In realtà suona offesa ai sentimenti di giustizia del popolo italiano sapere che deve pagare con la sua tasca le tessere e i biglietti di favore, che con eccessiva larghezza vengono elargiti anche e specialmente in occasione delle « prime », quando i beneficiari delle entrate di favore spendono poi somme considerevoli per le « toilette » e per il « dopo teatro ». (5575)

D'ERRICO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) perchè la Direzione della Ferrovia Circumvesuviana, a circa un mese dall'interruzione della linea Napoli-Sorrento in località Scraio, non ha ancora provveduto ad impiegare un numero adeguato di autobus per il trasbordo dei viaggiatori tra la stazione di Castellammare di Stabia e quella di Vico Equense, ovviando così all'inconveniente per cui i viaggiatori sono costretti a starsi in maniera impossibile nei pochi autobus che la Circumvesuviana mette attualmente a disposizione;

2) perchè sulla linea Vico Equense-Sorrento è in servizio un solo convoglio, il quale, compiendo il percorso da capolinea a capolinea con orario approssimativo, costringe i viaggiatori a lunghe soste nelle stazioni, aggravando i già gravi disagi del suddetto trasbordo.

L'interrogante invita i Ministri ad intervenire energicamente presso la Direzione della Circumvesuviana per eliminare al più presto i lamentati inconvenienti, i quali portano i viaggiatori ad un vero stato di esasperazione. (5576)

GRAMEGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — L'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che detta le norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue, stabilisce che: « in deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie ».

Sta di fatto, però, che tanto gli Uffici tecnico-erariali, quanto quelli delle Conservatorie dei registri immobiliari, si rifiutano di rilasciare tanto il certificato storico-catastale, come quelli delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio dell'immobile per il quale si chiede il decreto di affrancazione a sensi dell'articolo 2 di detta legge, in carta semplice, pretendendo, invece, per il loro rilascio, la carta in bollo, disconoscendo che una legge particolare possa derogare a quella di carattere generale che vieta ai detti uffici di rilasciare copia di atti e documenti in carta non bollata.

Si chiede al Ministro se di fronte a tale posizione assunta dai dirigenti dei sopramenzionati uffici finanziari non ritenga intervenire affinché il disposto della norma legislativa sopra indicata venga rispettata. (5577)

PALERMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di dover disporre in favore delle Cooperative edilizie fra mutilati ed invalidi di guerra, aderenti all'« Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra », la concessione in congruo numero dei contributi previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1460, per le Cooperative edilizie in genere sullo stanziamento appositamente stabilito in lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1966 e degli ulteriori contributi previsti, nella misura di lire 3.500.000.000 per l'anno finanziario 1966 e di lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1967, dall'articolo 1 della legge 6 novembre 1965, n. 1179, per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'INCIS, dell'ISES e di cooperative edilizie, tenendo presente che in dipendenza della legge n. 1460 sono stati fino ad oggi concessi in favore delle cooperative sopraindicate solamente otto contributi e solamente uno in dipendenza della legge n. 1179 e tenendo presente che la Cassa depositi e prestiti, la quale normalmente provvede ai mutui pertinenti ai contributi, ha da tempo sospeso la concessione dei mutui a tutte le cooperative edilizie, salvo quelle facenti ca-

po all'« Ente edilizio mutilati e invalidi di guerra », come di recente ha avuto occasione di dichiarare il Ministro del tesoro in risposta ad una interrogazione parlamentare. (5578)

SALATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito l'inizio di trattative con le organizzazioni sindacali, intese ad esaminare e risolvere i problemi del personale non insegnante delle Università e cioè:

a) orario di servizio, tuttora prorogato e non remunerato, in contrasto con quanto lo stato giuridico stabilisce;

b) regolamentazione dei proventi di segreteria previsti dalla legge n. 1551 del 18 dicembre 1951 e delle prestazioni a pagamento attualmente ripartite, di fatto, dai Consigli di amministrazione sulla base delle decisioni dei Consigli dei clinici;

c) estensione e adeguamento della indennità di rischio e di lavoro nocivo al personale escluso dal precedente decreto ministeriale;

d) adeguamento degli attuali organici del personale interessato, così come indicato nelle risultanze della « Commissione di studio delle questioni relative agli adeguamenti degli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » nominata nel giugno 1965, e dalle « Linee direttive del Piano di sviluppo pluriennale della scuola », che prevedono sin dal 1966 uno stanziamento annuale di 2 miliardi, il che, tra l'altro, significherebbe per gli Istituti universitari lo sgravio dell'onere relativo a 2.500 unità, attualmente a loro totale carico.

Per conoscere infine se non ritenga ormai improrogabile il più volte promesso e mai avvenuto incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in relazione allo stato di vivissima agitazione del personale interessato, sulla base delle proposte più volte avanzate, al fine di evitare anche un legittimo ricorso all'arma dello sciopero, che provocherebbe la paralisi dei servizi ammi-

nistrativi e di ricerca scientifica delle Università. (5579)

PENNACCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le ragioni che hanno condotto alla esclusione della zona di Minervino (provincia di Bari) dal provvedimento di sospensione della rata di imposte del dicembre 1966 ad agricoltori e coltivatori diretti, provvedimento che invece è stato adottato nei confronti di Andria, Barletta, Trani ed altri comuni.

Tale esclusione appare incomprensibile in quanto la zona esclusa ha subito notevoli e gravi danni a causa delle stesse calamità atmosferiche, così come è a conoscenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e degli organi della Prefettura di Bari.

Accerti, inoltre, il Ministro se per le zone indicate sussistano le condizioni per procedimenti di sgravio a favore dei singoli coltivatori e, in caso affermativo, dia disposizione in conformità. (5580)

ADAMOLI, GAIANI, PIRASTU, FARNETI Ariella, VERGANI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intendano rivedere con urgenza le disposizioni emanate con il decreto ministeriale 2 settembre 1966 che hanno fissato un fortissimo aumento delle quote per la manutenzione ordinaria e per la amministrazione nei caseggiati, la determinazione a parte delle quote di amministrazione straordinaria e quindi l'eliminazione delle forme in atto di amministrazione autonoma.

Tali decreti, oltre a incidere fortemente sui bilanci delle famiglie degli assegnatari, nella quasi totalità modesti lavoratori, hanno eliminato uno strumento democratico quali le amministrazioni autonome che pur hanno dato risultati chiaramente positivi nell'interesse degli istituti proprietari per la efficienza e i costi dei servizi di manutenzione.

Di fronte al disagio creato tra migliaia di famiglie di lavoratori, gli interroganti chiedono di sapere se i Ministeri interessati non intendano emanare al più presto nuove

disposizioni che non portino a un aggravio dei canoni reali e garantiscano l'esistenza delle amministrazioni autonome. (5581)

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 15 dicembre 1966**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani giovedì 15 dicembre in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 (1933).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (895).

2. Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (1592-1620-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Palumbo e Trimarchi e di un disegno di*

legge governativo, modificato dalla Camera dei deputati).

3. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Deputati ERMINI ed altri. — Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea (1403) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

5. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

6. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari